

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 novembre 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **424.** Sentenza 16 - 25 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Piemonte - Discipline bio-naturali - Regolamentazione - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali dello Stato nella materia di competenza concorrente delle professioni sanitarie non convenzionali - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Regione Piemonte - Discipline bio-naturali - Regolamentazione - Ricorso del Governo - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni specificamente impugnate - Inscindibile connessione delle stesse con l'intera legge regionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, artt. 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.....

Pag. 9

N. **425.** Sentenza 16 - 25 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Informazioni sulle origini - Autorizzazione all'accesso - Adottato nato da donna che ha dichiarato di non voler essere nominata - Verifica della persistenza della volontà di anonimato della madre biologica - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto inviolabile del figlio all'identità personale, disparità di trattamento tra adottati, lesione del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica - Non fondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32

» 12

N. **426.** Ordinanza 16 - 25 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Circolazione stradale - Sicurezza ed educazione stradale - Piano regionale della sicurezza stradale - Consulta regionale della sicurezza stradale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle competenze statali nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato» - Sopravvenuta modifica della legge regionale in senso pienamente satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso - Rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25, artt. 1, comma 2, lettera d), 2, comma 3, lettere c) ed e), 4, comma 3, lettere e), f) ed m).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere h) e g)

» 17

N. 427. Ordinanza 16 - 25 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lombardia - Disabile - Invalido civile - Diritto all'indennità di accompagnamento - Legittimazione passiva nelle controversie - Asserita attribuzione alle ASL ed al Comune di Milano, con esclusione della legittimazione esclusiva dell'INPS stabilita da una norma statale - Denunciata lesione della competenza statale in materia processuale - Obbligo preliminare del giudice *a quo* di individuare un'interpretazione compatibile con la Costituzione - Inosservanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 57.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l) Pag. 19

N. 428. Ordinanza 16 - 25 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Toscana - Acque minerali e termali - Bottiglie impiegate come recipienti-misura - Uso da parte del legislatore regionale dell'espressione «capacità nominale» in luogo di quella «volume nominale» adoperata dal legislatore statale, nonché attribuzione alla Regione di potestà regolamentare di attuazione in materia riservata allo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato - Sopravvenuta modifica della legge regionale in senso pienamente satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38, artt. 37, commi 2 e 3, e 49, comma 1, lettera d).
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettere r) ed e), e sesto comma » 21

N. 429. Ordinanza 16 - 25 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Fissazione a data successiva della prima udienza di trattazione - Ritenuta obbligatorietà del rinvio anche in assenza di interesse delle parti - Denunciato contrasto con le esigenze di celerità ed economia dell'attività processuale, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Questione non rilevante nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 180, secondo comma, terzo periodo, e 183.
- Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo » 24

N. 430. Ordinanza 16 - 25 novembre 2005.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Amministrazione della difesa - Ufficiale - Cessazione a domanda dal servizio permanente effettivo e collocamento in congedo - Riammissione in servizio - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 43, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 97 » 27

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 89. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione dell'obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione dei principi delle leggi statali in materia di «servizio civile nazionale» che subordinano l'ammissione al servizio civile al possesso del requisito dell'idoneità fisica certificata dal SSN - Violazione della legislazione statale esclusiva in materia di «difesa e sicurezza dello Stato» alla quale è riconducibile la materia del servizio civile nazionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lett. b).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. d); Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2); Legge 6 marzo 2001, n. 64, art. 5, comma 4; Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, art. 3, comma 1.

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione dell'obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione del principio della legislazione statale in materia di impiego pubblico che richiede tra i requisiti per l'accesso anche quello dell'idoneità fisica all'impiego - Violazione della legislazione statale esclusiva nelle materie di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e di «norme generali sull'istruzione».

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lett. d).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g) ed n); Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2); Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 1, punto 3.

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione dell'obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per l'assunzione di minori e di apprendisti minori - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione dei principi delle leggi statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di sicurezza del lavoro ed, in particolare, del principio relativo ai requisiti di idoneità richiesti per l'assunzione di minori e di apprendisti minori - Violazione della legislazione statale esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» - Violazione della legislazione statale concorrente in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lett. e) e f).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m) e terzo; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2); Legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8.

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione dell'obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per l'operatore all'impiego di gas tossici, il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione dei principi delle leggi statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di sicurezza del lavoro ed, in particolare, e in materia di requisiti di idoneità richiesti per l'assunzione di personale svolgente le predette attività - Denunciata lesione dei principi delle leggi statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di sicurezza del lavoro ed, in particolare, dei principi relativi ai requisiti di idoneità richiesti per l'assunzione di operatore all'impiego di gas tossici, di fochino e di operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore - Violazione della legislazione statale esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» - Violazione della legislazione statale concorrente in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lett. c), i) e k).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m) e terzo; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2); Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, art. 16; Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, art. 27; Decreto ministeriale 1º marzo 1974, art. 3

- N. 29. Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria il 10 novembre 2005 (della Regione Veneto).

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Sentenza del Tribunale civile di Venezia di condanna al risarcimento del danno del Presidente-consigliere della Regione Veneto Giancarlo Galan, in relazione alle dichiarazioni da questi rese nei confronti dei giornalisti Giuseppe Casagrande e Roberto Reale - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - Ritenuta sussistenza del nesso funzionale tra attività consiliare e dichiarazioni, espressione, nel caso di specie, in ogni caso, del «potere di esternazione» di cui è titolare il Presidente della Regione - Lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e per esso al Tribunale di Venezia del potere di accertare la responsabilità civile del Presidente-consigliere regionale e, conseguentemente, di annullare la relativa sentenza del Tribunale civile di Venezia.

- Sentenza Tribunale di Venezia, III sezione civile, 30 aprile 2005, n. 1715.
- Costituzione, artt. 121, 122, comma quarto, e 123.....

Pag. 33

- N. 40. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 18 novembre 2005 (del Tribunale di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 18 dicembre 2002, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Cesare Previti per diffamazione nei confronti della signora Stefania Ariosto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 dicembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma.....

» 42

- N. 559. Ordinanza del Tribunale di Siena dell'8 agosto 2005.

Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine del Questore di lasciare il territorio entro cinque giorni - Convalida dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 13, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 44

- N. 560. Ordinanza del Giudice di pace di Menfi del 27 agosto 2005.

Riscossione delle imposte - Morosità nel pagamento di somme iscritte a ruolo - Fermo amministrativo di veicoli a motore - Mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è esperibile il giudizio di opposizione - Mancata previsione di un termine di efficacia del fermo, entro il quale il concessionario deve intraprendere, a pena di decadenza, le azioni esecutive - Lesione del diritto di difesa e della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale - Compromissione della certezza del diritto - Disparità di trattamento fra privato cittadino e concessionario della riscossione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 86.
- Costituzione, artt. 3 e 24.....

» 45

n. 561. Ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 12 settembre 2005.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini di durata complessiva - Criteri di computo - Raggiungimento alla pena stabilita per il delitto per cui si procede anziché alla concreta punibilità dell'illecito - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

– Codice di procedura penale, art. 303, comma 4.

– Costituzione, artt. 3 e 13 Pag. 48

n. 562. Ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 19 luglio 2005.

Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato - Incidenza sul principio di tutela del lavoro.

– Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), sostituito dalla legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222.

– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma » 51

n. 563. Ordinanza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 19 luglio 2005.

Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato - Incidenza sul principio di tutela del lavoro.

– Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), sostituito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.

– Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma » 54

n. 564. Ordinanza del Giudice di pace di Barra del 21 giugno 2005.

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di pacco «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di disguido e/o errata gestione operativa - Ingiustificato regime di favore per l'Ente Poste Italiane S.p.A. - Diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attività di impresa commerciale - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Incidenza sul valore assoluto della persona umana e sui diritti fondamentali dell'individuo.

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma.

– Costituzione, artt. 2 e 3 » 57

- n. 565. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, del 19 settembre 2005.

Sanità pubblica - Regione Puglia - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private - Volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998 e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale - Previsione della remunerazione di detti volumi di prestazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Irragionevole cristallizzazione del tetto di spesa per ogni struttura all'anno 1998 senza una valutazione comparativa dei costi e della qualità delle prestazioni sanitarie - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (art. 2, d.lgs. n. 502/1992) - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 111/2005 di non fondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente alla luce dei motivi nuovi.

- Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117

Pag. 58

- n. 566. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, del 26 settembre 2005.

Sanità pubblica - Regione Puglia - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private - Volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998 e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale - Previsione della remunerazione di detti volumi di prestazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Irragionevole cristallizzazione del tetto di spesa per ogni struttura all'anno 1998 senza una valutazione comparativa dei costi e della qualità delle prestazioni sanitarie - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (art. 2, d.lgs. n. 502/1992) - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 111/2005 di non fondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente alla luce dei motivi nuovi.

- Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117

» 63

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 424

Sentenza 16 - 25 novembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Piemonte - Discipline bio-naturali - Regolamentazione - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali dello Stato nella materia di competenza concorrente delle professioni sanitarie non convenzionali - Illegittimità costituzionale.

- Legge Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.

Regione Piemonte - Discipline bio-naturali - Regolamentazione - Ricorso del Governo - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni specificamente impugnate - Inscindibile connessione delle stesse con l'intera legge regionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Legge Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, artt. 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 2004, depositato in cancelleria il 10 agosto successivo ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Santarelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 2 agosto 2004 e depositato il successivo 10 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale — per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione — la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali). In partico-

lare, le censure riguardano: *a*) l'art. 1, che istituisce il «registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino»; *b*) l'art. 2, che riconosce a tali discipline «il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona», demandandone l'identificazione ad una delibera della giunta regionale; *c*) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, che sono funzionalmente collegati con gli articoli precedenti, poiché il loro contenuto dispositivo è volto al raggiungimento dei fini della legge medesima (con particolare riguardo alla regolamentazione e gestione delle professioni sanitarie anche non convenzionali).

La difesa erariale rileva che nell'ambito delle discipline bio-naturali (genericamente definite e non identificate dalla legge impugnata) devono ritenersi comprese — come desumibile anche dal fatto che l'art. 3 inserisce tra i componenti della Commissione che verifica i requisiti richiesti agli operatori per l'iscrizione al relativo registro, un rappresentante designato dall'Ordine dei medici e uno designato dall'Ordine dei farmacisti — le professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta allo Stato, secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermato dall'art. 124, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, concludendo per la declaratoria di non fondatezza della questione, poiché la legge impugnata, senza interferire nel campo delle discipline e terapie sanitarie non convenzionali, regola le sole discipline bio-naturali, che sono esclusivamente finalizzate alla ricerca di armonizzazione dell'individuo con se stesso e con il contesto che lo circonda nei più diversi aspetti.

Secondo la Regione, quindi, la legge impugnata non viola l'evocato parametro perché non interviene ad istituire o regolamentare professioni di carattere sanitario riservate in quanto tali alla sola legge dello Stato ma, nell'intento di assicurare trasparenza e chiarezza nell'ambito delle varie discipline bio-naturali ed adeguata tutela all'utente, si limita a valorizzare pratiche già concretamente largamente e legittimamente esercitate ed a conferire una patente di riconoscimento agli operatori di dette discipline che si impegnano a rispettare i requisiti normativamente stabiliti.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in via principale, la legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali). Secondo il ricorrente, gli artt. 1 e 2 di tale legge, ed i successivi artt. 3, 4, 5, 6 e 7, (in quanto «funzionalmente collegati» ai precedenti) si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, poiché realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (successivamente confermato dall'art. 124, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42).

2. — Il ricorso è fondato.

2.1. — Con l'impugnata legge n. 13 del 2004 la Regione Piemonte ha provveduto ad una sistemazione delle discipline bio-naturali, definite come le «pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona», mediante «l'armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano» (art. 2, comma 1).

La legge — emanata «nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta» (art. 1) — istituisce «il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino» (art. 1); demanda alla Giunta regionale di identificare «le discipline bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attività specifiche afferenti le pratiche e le discipline individuate» (art. 2, comma 3); prevede l'istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e le discipline bio-naturali, determinandone la composizione (art. 3) ed individuandone i compiti (art. 4); istituisce il registro regionale degli operatori delle pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le procedure ed i requisiti per l'iscrizione (art. 5); commina sanzioni amministrative per coloro che esercitano l'attività di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al registro regionale (art. 6, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro regionale (art. 6, comma 2); regola in via transitoria la iniziale gestione del registro regionale (art. 7).

I successivi artt. 8 e 9 (non impugnati), prevedono rispettivamente un monitoraggio finalizzato ad identificare i parametri a cui la Giunta regionale è tenuta ad attenersi nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato d'attuazione della legge, e la relativa copertura finanziaria, per gli anni 2004-2006.

2.2. — L'impianto generale, lo scopo esplicito ed il contenuto della legge — ed in special modo delle norme poste dagli artt. 2, 5 e 6, sopra ricordati — rendono evidente che l'oggetto della normativa in esame (e, di conseguenza, della proposta questione di legittimità costituzionale) va ricondotto alla materia delle «professioni», contemplata dal terzo comma dell'art. 117 Cost.

D'altronde, neppure la Regione resistente mette in dubbio questa conclusione, limitandosi a contestare che l'impugnato impianto normativo possa essere inquadrato nell'ambito delle professioni sanitarie non convenzionali. Ma — ai fini della ripartizione delle competenze afferenti la materia in esame, come appunto definita dal terzo comma dell'art. 117 Cost. — l'individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza (*cf.* sentenza n. 355 del 2005).

2.3. — Dunque, anche la presente questione deve essere risolta alla stregua della giurisprudenza resa al riguardo da questa Corte (sentenze n. 353 del 2003, n. 319 e n. 355 del 2005). In termini generali, è sufficiente infatti ribadire che — nel vigore della riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione — continua a spettare allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente e che, ove non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque risultanti dalla normativa statale già in vigore (sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002, oltre a quelle sopra citate). E da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata.

Parimenti, va riaffermato che, anche oggi, la potestà legislativa delle regioni in materia di «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione che recano i singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenza n. 319 del 2005).

Pertanto, le norme impuginate devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione dell'evocato parametro.

2.4. — Rilevato, inoltre, che l'intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impuginate dal ricorrente — giacché gli artt. 8 e 9, non impugnati, hanno ragion d'essere in quanto funzionali al raggiungimento dello scopo della legge medesima —, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche a tali disposizioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13 (Regolamentazione delle discipline bio-naturali);

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 8 e 9 della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

05C1164

N. 425

Sentenza 16 - 25 novembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Informazioni sulle origini - Autorizzazione all'accesso - Adottato nato da donna che ha dichiarato di non voler essere nominata - Verifica della persistenza della volontà di anonimato della madre biologica - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto inviolabile del figlio all'identità personale, disparità di trattamento tra adottati, lesione del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica - Non fondatezza della questione.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore), sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), promosso con ordinanza del 21 luglio 2004 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da G. E., iscritta al n. 1039 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 21 luglio 2004, il Tribunale per i minorenni di Firenze, nel corso di un procedimento civile introdotto da G.E. ai sensi dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo già sostituito — al momento dell'instaurazione del procedimento — dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minore», nonché al titolo VIII del Libro primo del codice civile) e, quindi, ulteriormente sostituito nel corso del procedimento — a decorrere dal 1° gennaio 2004 — dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del comma 7 del citato art. 28 nel testo da ultimo vigente «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominato (*recte*: nominata) da parte della madre biologica».

In tal modo il rimettente ha espressamente riproposto una questione che aveva già sollevato con l'ordinanza del 21 febbraio 2002, relativamente al testo del comma 7, vigente *ratione temporis* al momento della sua pronuncia, e riguardo alla quale questa Corte, con l'ordinanza n. 184 del 2004, dispose la restituzione degli atti, in ragione della sopravvenienza del citato art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

2. — Riproponendo il testo della precedente ordinanza, il rimettente riferisce che il ricorrente ha esposto di essere stato adottato all'età di pochi mesi dai coniugi S.E. e M.T.L. e che la recente paternità di una bambina avrebbe riaperto in lui un grande desiderio di conoscere le proprie origini, desiderio del quale non voleva, peraltro, venissero a conoscenza i suoi genitori adottivi, ai quali non intendeva cagionare dolore, provando per essi un grande affetto. Nel corso della successiva audizione il ricorrente ha riferito di essere a conoscenza che la sua madre biologica aveva dichiarato, al momento del parto, di non voler essere nominata e, deducendo di chiedersi se, a distanza di trentadue anni, non abbia cambiato idea, ha domandato che la stessa fosse interpellata in proposito.

Ciò premesso, il rimettente:

a) rileva [riportandone il testo vigente al momento della pronuncia dell'ordinanza] che l'art. 28, comma 5, della legge n. 184 del 1983 consente all'adottato che abbia compiuto 25 anni di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine e l'identità dei genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, ma che, tuttavia, il successivo comma 7, dispone che «l'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo», mentre il comma 8 dispone che «fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori sono deceduti o divenuti irrimediabilmente»;

b) enuncia, quindi, le ragioni della non manifesta infondatezza della questione, iniziando con il rilevare che studi psicologici e sociologici hanno evidenziato che «nelle persone adottate, insorge il bisogno di conoscere non solo la storia precedente all'adozione, ma anche l'identità dei propri genitori, al fine di ricostruire la propria storia personale e di giungere ad una più completa conoscenza di sé»;

c) osserva che la conoscenza delle radici costituirebbe «presupposto indefettibile per l'identità personale dell'adottato», giacché la sua mancanza porterebbe spesso a costruire un'immagine idealizzata dei genitori biologici, cosa che sarebbe d'ostacolo al raggiungimento di quella identità e rileva che l'interesse dell'individuo a preservare la propria identità personale è una posizione di diritto soggettivo, espressiva della rappresentazione che l'individuo ha di se stesso come singolo e all'interno della comunità in cui vive e, quindi, della valutazione complessiva della persona;

d) assume ancora che il diritto all'identità personale ed alla ricerca delle proprie radici è tutelato da disposizioni del diritto internazionale pattizio ed in particolare dagli articoli 7 e 8 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dall'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri);

e) sostiene infine che, quale aspetto del più ampio diritto all'identità personale anche il diritto a conoscere le proprie vere origini, in quanto contribuisce in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano, trova tutela nei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione.

2.1. — Inquadrata in tale contesto normativo, la negazione a priori dell'autorizzazione all'accesso alle notizie sulla propria famiglia biologica per il solo fatto che il genitore abbia dichiarato di non voler essere nominato costituirebbe — ad avviso del rimettente — una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato, mentre l'esigenza di tutelare in modo assoluto il diritto alla riservatezza della madre biologica dovrebbe rispondere soprattutto all'interesse pubblico di disincentivare il ricorso a metodi di interruzione della gravidanza o, nei casi peggiori, di evitare l'infanticidio ed era funzionale — tuttavia nel quadro culturale e sociale di qualche decennio fa, in cui un figlio illegittimo era considerato un'onta — a tutelare la madre da un passato da dimenticare perché disonorevole o doloroso.

Questi interessi non sarebbero posti, però, in pericolo dal «semplice prevedere la possibilità di confermare, su istanza del figlio, la decisione presa molti anni prima in ordine alla scelta di rimanere nell'anonimato», posto che la madre potrebbe sempre ribadirla e dunque decidere di restare anonima.

Si dovrebbe, dunque, concludere — secondo il rimettente — che la preclusione stabilita dalla norma impugnata non appaia giustificata dall'esigenza di tutelare un interesse prevalente. Lo confermerebbe il fatto che nella nostra società un figlio nato fuori dal matrimonio non è più concepito come un disonore, come dimostrerebbe la crescita continua delle famiglie di fatto, delle madri non coniugate e non conviventi, del ricorso ai metodi di inseminazione artificiale, ecc.

D'altro canto, il superamento di quella preclusione, dal punto di vista della tutela della famiglia adottiva, non potrebbe comportare alcun pericolo in più rispetto a quelli cui non sia già tuttora esposta a seguito della possibilità concessa all'adottato dai nuovi commi 5 e 6.

In definitiva, ad avviso del rimettente, nel riformare l'art. 28 della legge n. 184 del 1983 in ordine all'accesso alle informazioni circa le proprie origini da parte dell'adottato, il legislatore avrebbe recepito i suggerimenti pervenuti dalle scienze giuridiche, psicologiche e sociali e concernenti l'importanza del diritto dell'adottato alla conoscenza dei propri dati biologici quale esplicazione del diritto alla costruzione della propria identità personale, ma, del tutto irragionevolmente, proprio con la previsione del comma 7, avrebbe determinato il rischio di precludere nella maggior parte dei casi ciò che voleva consentire.

In riferimento alla censura di violazione dell'art. 32 della Costituzione, il rimettente sostiene che la norma impugnata sarebbe lesiva del diritto alla salute ed all'integrità psico-fisica, dovendosi considerare che anteriormente ad essa la giurisprudenza minorile aveva ritenuto che, con la prudente mediazione ed il supporto operativo discreto ed oculato del servizio sociale, potesse «consentirsi all'adottato maggiorenne di riallacciare i rapporti con la propria famiglia di sangue, pur nutrendo il maggior affetto ed un profondo attaccamento per la famiglia adottiva, qualora il soddisfacimento di un desiderio siffatto, nutrito da assai lungo tempo ed esternato pacatamente ma insistentemente ai familiari adottivi, abbia ad eliminare il costante, grave travaglio psicologico ed esistenziale, fonte di inquietudini tormentose e di assai pericolose ansie, che affligge l'adottato, contribuendo così in maniera determinante al suo benessere psico-fisico; e ciò tanto più quando i congiunti di sangue e di affetto hanno manifestato al giudice un incondizionato consenso a che un sì rilevante desiderio dell'adottato venga esaudito».

Circa il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sostiene il rimettente che la rigida preclusione di cui all'art. 28, comma 7, viola anche il principio di eguaglianza per disparità di trattamento, in quanto sottopone ad una diversa disciplina due soggetti che si trovano nella medesima condizione, quella di adottato, cioè l'adottato la cui madre non abbia dichiarato alcunché — riguardo al quale è richiesta solo l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, che, peraltro, cessa d'essere necessaria nel caso di morte o irreperibilità dei genitori adottivi — e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza tenere in alcuna considerazione l'eventualità che possa aver cambiato idea.

Viceversa, l'art. 28, comma 7, avrebbe ritenuto prevalente su tutti gli interessi in conflitto quello del genitore biologico all'anonimato, in base alla dichiarazione fatta al momento della nascita dell'adottato, così attribuendo una valenza assoluta ed incontrovertibile alla scelta operata allora, senza farsi carico di verificare se essa conservi la sua validità nel tempo.

Ma in tal modo la norma avrebbe sacrificato sempre e comunque l'interesse dell'adottato e ciò anche a fronte di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.

2.2. — Dopo avere riportato il testo dell'ordinanza del 21 febbraio 2002, innanzi riassunto, il rimettente, in relazione alla restituzione degli atti per *jus superveniens* disposta dall'ordinanza n. 184 del 2004 della Corte, richiama il testo dell'art. 28, comma 7, novellato dalla legge n. 149 del 2001 e quello novellato dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e, quindi, quello dell'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), richiamato dal nuovo testo dell'art. 28, comma 7, e disciplinante la dichiarazione di nascita, con espresso riferimento alla volontà della madre di non essere nominata. Osserva, quindi, che nel caso di specie risulterebbe che l'ostetrica incaricata dell'assistenza al parto da cui nacque l'istante G.E., nella dichiarazione raccolta dall'Ufficiale di stato civile, menzionò unicamente la presenza di una donna che non consente di essere nominata, che il 26 dicembre 1970 aveva partorito un bambino di sesso «mascolino» e che, come previsto dalla legge, lo stesso Ufficiale di stato civile ebbe ad imporre al bambino il nome.

Poiché la dichiarazione della madre di non consentire di essere nominata, a suo tempo raccolta dall'ostetrica, impedisce tuttora l'accesso alle informazioni sulle origini anche in base al nuovo testo del comma 7 dell'art. 28, la questione, per come a suo tempo motivata in punto di non manifesta infondatezza, sarebbe rilevante anche in relazione a tale testo.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale — dopo avere richiamato lo svolgimento della vicenda conclusasi con la restituzione degli atti da parte dell'ordinanza n. 184 del 2004 — ha sostenuto l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale per i minorenni di Firenze propone — in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica».

La questione era già stata sollevata dal medesimo Tribunale sulla stessa norma, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 196 del 2003, e la Corte, con ordinanza n. 184 del 2004, aveva disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame alla luce della norma sopravvenuta; con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale ha poi riproposto la questione sul nuovo testo dell'art. 28.

2. — La norma impugnata rappresenta il punto di arrivo dell'evoluzione legislativa sul tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine.

L'opzione di fondo della disciplina originaria era la loro totale cessazione, salvi i soli impedimenti matrimoniali, come effetto dell'attribuzione all'adottato dello stato di figlio legittimo dei genitori adottivi (art. 314/26 del codice civile, introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, e poi sostituito dall'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

La legislazione successiva è intervenuta a tutelare l'interesse dell'adottato a conoscere le proprie origini, tenendo peraltro conto della relazione conflittuale tra tale interesse e quello dei genitori naturali e adottivi. Così la legge 28 marzo 2001, n. 149, ampiamente modificando la disciplina della ricordata legge del 1983, ha, con l'art. 24, introdotto un nuovo testo dell'art. 28 di tale legge: esso al comma 1 impone ai genitori adottivi di informare il minore adottato della sua condizione, nei modi e termini ritenuti più opportuni, e nei commi 5 e 6 assoggetta l'accesso dell'adottato alle informazioni sulle proprie origini ad una serie di cautele variamente commisurate alla sua età e alle ragioni della ricerca.

Come norma di chiusura di tale sistema il comma 7 del nuovo art. 28 vietava comunque l'accesso alle informazioni «se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non volere essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo».

In seguito l'art. 177, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, ha nuovamente modificato il comma 7 dell'art. 28, restringendo il divieto di accesso dell'adottato alle informazioni sulle origini al solo caso di manifestazione, da parte della madre naturale, della volontà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Ed è questa la norma oggi impugnata, riguardo alla quale il rimettente ha motivato non implausibilmente la rilevanza ed ha espresso la valutazione di non manifesta infondatezza.

3. — La questione non è fondata.

4. — La violazione dell'art. 2 della Costituzione è prospettata dal rimettente sotto il profilo che la norma impugnata farebbe prevalere in ogni caso l'interesse della madre naturale all'anonimato sul diritto inviolabile del figlio all'identità personale. Censurando particolarmente tale assolutezza, il rimettente chiede alla Corte una sentenza additiva che dichiari la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui, ove la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata, non condiziona il divieto per l'adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell'attuale persistenza di quella volontà.

A prescindere da ogni altra considerazione sulla portata di una tale pronuncia, la tesi del rimettente è infondata.

La norma impugnata mira evidentemente a tutelare la gestante che — in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale — abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l'anonimato nella conse-

guente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende — da un lato — assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e — dall'altro — distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi.

L'esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell'anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire — per proteggere tanto lei quanto il nascituro — sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà.

Pertanto la norma impugnata, in quanto espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda, non si pone in contrasto con l'art. 2 della Costituzione.

5. — La violazione dell'art. 32 della Costituzione, sotto il profilo del pregiudizio del diritto dell'adottato alla salute e all'integrità psico-fisica, è prospettata come conseguenza della lesione del suo diritto all'identità personale, garantito dall'art. 2 della Costituzione. La censura è quindi infondata per le ragioni sopra esposte.

6. — La violazione dell'art. 3 della Costituzione è dedotta sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione. Il rimettente ritiene irragionevole la scelta legislativa di vietare al primo l'accesso alle informazioni sulle proprie origini e consentirla invece al secondo, mentre l'equilibrio dell'adottato e quello dei genitori adottivi può essere esposto nell'ultimo caso ad insidie maggiori che non nel primo, nel quale il genitore biologico a distanza di anni potrebbe avere elaborato la condotta passata.

La censura è infondata, perché la diversità di disciplina fra le due ipotesi non è ingiustificata. Solo la prima, infatti, e non anche la seconda, è caratterizzata dal rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

Il presidente: MARINI

Il redattore: BILE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 426

Ordinanza 16 - 25 novembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Circolazione stradale - Sicurezza ed educazione stradale - Piano regionale della sicurezza stradale - Consulta regionale della sicurezza stradale - Ricorso del Governo - Denunciata lesione delle competenze statali nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato» - Sopravvenuta modifica della legge regionale in senso pienamente satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso - Rinuncia al ricorso con accettazione della controparte - Estinzione del processo.

- Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25, artt. 1, comma 2, lettera *d*), 2, comma 3, lettere *c*) ed *e*), 4, comma 3, lettere *e*), *f*) ed *m*).
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere *h*) e *g*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera *d*), 2, comma 3, lettere *c*) ed *e*), 4, comma 3, lettere *e*), *f*) ed *m*) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 dicembre 2004, depositato in cancelleria il successivo 21 dicembre ed iscritto al n. 113 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che con ricorso depositato il 21 dicembre 2004 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), ritenendo la legge censurabile «nel suo complesso ed in relazione alle specifiche disposizioni impugunate»;

che il ricorso contiene tre distinte censure;

che la prima riguarda l'art. 1, comma 2, lettera *d*), della legge regionale, secondo cui l'azione della Regione in tema di sicurezza ed educazione stradale mira a «coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, ferme restando le competenze istituzionali di legge»;

che detta norma, secondo il ricorrente, «eccede la competenza statutaria della Regione, la quale ha soltanto competenza legislativa esclusiva nella materia della “viabilità” (art. 4, comma 1, punto 9, dello Statuto di autonomia)», mentre la sicurezza stradale attiene alla materia «ordine pubblico e sicurezza», riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

che la seconda censura — fondata sui «medesimi motivi sopra esposti» — riguarda l’art. 2, comma 3, lettere *c*) ed *e*), della stessa legge, che indica le finalità del piano regionale della sicurezza stradale, tra cui il rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e repressione, attraverso un coordinamento tra le forze di polizia, ed il miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto;

che la terza censura riguarda l’art. 4, comma 3, lettere *e*), *f*) ed *m*), che comprende fra i componenti della Consulta regionale della sicurezza stradale il comandante del Comando Regione Carabinieri o suo delegato, il dirigente del Compartimento polizia stradale del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato e un rappresentante dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, designato d’intesa fra gli stessi;

che la norma, secondo il ricorrente, inserendo in un organo regionale dipendenti dell’amministrazione statale, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia dell’ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato;

che la Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita depositando una memoria in cui sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

che in prossimità dell’udienza pubblica la Regione ha depositato una memoria illustrativa, deducendo — nell’ordine — l’inammissibilità del ricorso in quanto utilizza un parametro relativo al riparto delle funzioni legislative fra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario; la cessazione della materia del contendere per effetto della sopravvenuta legge regionale 1° agosto 2005, n. 16 recante «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale)», non impugnata dallo Stato, che ha abrogato le prime due norme censurate ed eliminato dalla terza le parti impuginate; e comunque l’infondatezza del ricorso nel merito;

che in data 7 ottobre 2005 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato la delibera con cui il Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha accettato detta rinuncia.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 427

Ordinanza 16 - 25 novembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lombardia - Disabile - Invalido civile - Diritto all'indennità di accompagnamento - Legittimazione passiva nelle controversie - Asserita attribuzione alle ASL ed al Comune di Milano, con esclusione della legittimazione esclusiva dell'INPS stabilita da una norma statale - Denunciata lesione della competenza statale in materia processuale - Obbligo preliminare del giudice *a quo* di individuare un'interpretazione compatibile con la Costituzione - Inosservanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 4, comma 57.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera *l*).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), promosso dal Tribunale di Milano con ordinanza del 22 luglio 2004 nel procedimento civile instaurato da R. P. ed altri contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale ed altri, iscritta al n. 972 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visti l'atto di costituzione del comune di Milano nonché l'atto di intervento della Regione Lombardia;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, nella qualità di eredi di un'invalida civile, avevano convenuto il Comune di Milano, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Ministero dell'economia e finanze per l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento e per la condanna dell'INPS all'erogazione della prestazione, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 22 luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), nella parte in cui attribuisce alle Aziende sanitarie locali e, per il territorio della città, al comune di Milano, la legittimazione passiva nelle controversie in argomento;

che, rileva il remittente, l'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), aveva disposto il trasferimento alle Regioni delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, trasferimento concretamente disposto soltanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000;

che, a parere del giudice *a quo*, con l'impugnata disposizione la Regione ha trasferito tali funzioni alle ASL e, per il territorio della città di Milano, al Comune di Milano, in anticipo rispetto alla normativa statale, legiferando in materia processuale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., con conseguente irragionevole diversità della disciplina processuale nelle differenti Regioni, produttiva di incertezza nell'individuazione del soggetto legittimato passivo;

che, infine, il Tribunale ritiene la questione rilevante, in quanto, a cagione della norma censurata, il comune convenuto è tenuto a sopportare le spese processuali, altrimenti gravanti sulla Regione Lombardia;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità, per carenza del requisito della rilevanza, ovvero di non fondatezza della questione;

che la Regione sostiene la tesi, ribadita anche in una memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, secondo cui, nel dettare la norma impugnata, il legislatore regionale si è attenuto a quanto disposto dall'art. 130, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, limitandosi a trasferire alle ASL e al comune di Milano la legittimazione passiva unicamente con riguardo alle controversie relative ai «benefici aggiuntivi» eventualmente determinati ed erogati dalla Regione con risorse proprie, ferma restando la legittimazione passiva dell'INPS nei giudizi aventi ad oggetto la concessione delle prestazioni agli invalidi previste dalla vigente disciplina statale;

che da ciò conseguirebbe, ancor prima della non fondatezza, l'irrilevanza della questione nel giudizio *a quo*, avente ad oggetto unicamente l'indennità di accompagnamento, in quanto il Comune di Milano non avrebbe potuto e dovuto esservi convenuto e le spese che questi è costretto a sostenere non derivano dalla norma censurata, bensì dall'erronea identificazione del soggetto passivo della prestazione.

Considerato che il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, secondo cui «la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, è trasferita alle ASL e, per il territorio della città di Milano, al Comune di Milano; a tali enti, in rapporto alle rispettive competenze, spetta la conseguente legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio della funzione trasferita»;

che, a parere del giudice *a quo*, la Regione, anticipatamente rispetto alla legge dello Stato, avrebbe attribuito alle ASL ed al Comune di Milano non solo la funzione, sostanziale, di istruzione delle domande e di concessione delle prestazioni in esame, bensì anche la legittimazione processuale passiva nei relativi giudizi, escludendo la propria legittimazione processuale, stabilita da una norma statale;

che il remittente, prima di sollevare la questione, non ha assolto il compito di effettuare una lettura della norma conforme alla Costituzione, trascurando, in particolare, di utilizzare i propri strumenti interpretativi — e di avvalersi conseguentemente dei propri poteri processuali — alla luce del diritto vivente, univoco nell'affermare la legittimazione esclusiva dell'INPS nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni per invalidità civile, quale quella richiesta nel giudizio *a quo*;

che, inoltre, il tenore testuale della norma impugnata, con l'esplicito richiamo al citato art. 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, nonché il decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59) — il quale all'art. 45 aveva demandato alla regione l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e verifica, e le funzioni amministrative relative alla determinazione di eventuali benefici aggiuntivi di cui al predetto art. 130 — forniscono ulteriori argomenti nel senso di un'opzione ermeneutica adeguata, tale da escludere il contrasto ipotizzato con l'evocato parametro costituzionale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile, potendosi dare ingresso al sindacato soltanto allorché sia rimasto infruttuoso il doveroso tentativo del giudice *a quo* di individuare un'interpretazione compatibile con la Costituzione (*cf.*, *ex plurimis*, ordinanza n. 306 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 57, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

05C1167

N. 428

Ordinanza 16 - 25 novembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Toscana - Acque minerali e termali - Bottiglie impiegate come recipienti-misura - Uso da parte del legislatore regionale dell'espressione «capacità nominale» in luogo di quella «volume nominale» adoperata dal legislatore statale, nonché attribuzione alla Regione di potestà regolamentare di attuazione in materia riservata allo Stato - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato - Sopravvenuta modifica della legge regionale in senso pienamente satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso - Cessazione della materia del contendere.

- Legge Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38, artt. 37, commi 2 e 3, e 49, comma 1, lettera d).
- Costituzione, art. 117, primo e secondo comma, lettere r) ed e), e sesto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 2 e 3, e dell' art. 49, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1° ottobre 2004, depositato in cancelleria il successivo 5 ottobre ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2004.

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ricorso notificato il 1° ottobre 2004, depositato il successivo 5 ottobre ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 2 e 3, e dell'art. 49, comma 1, lettera *d*), della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

che l'art. 37, commi 2 e 3, disciplina le indicazioni che devono essere riportate sull'etichetta del contenitore o sul contenitore delle acque minerali e di quelle di sorgente; e l'art. 49, comma 1, lettera *d*), attribuisce alla Regione potestà regolamentare in ordine, tra l'altro, a «le capacità nominali dei contenitori e le tolleranze ammesse»;

che il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere *r*) ed *e*), e sesto comma, della Costituzione;

che, come osservato dall'Avvocatura dello Stato, al fine di unificare le indicazioni metrologiche in ambito europeo, sono state adottate le direttive comunitarie n. 75/106/CEE del 19 dicembre 1974 (Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati) e n. 75/107/CEE del 19 dicembre 1974 (Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura);

che tali direttive sono state recepite nell'ordinamento per effetto del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;

che, secondo la difesa erariale, le norme impugnate sarebbero in contrasto con le prescrizioni comunitarie recepite nel d.l. n. 451 del 1976; ed, infatti, gli artt. 2 e 5 di tale decreto-legge stabiliscono che sull'imballaggio deve essere indicato il volume di liquido che l'imballaggio medesimo si ritiene debba contenere («volume nominale»), così utilizzando, per la misura del contenuto, l'espressione e la nozione di «volume», con le conseguenze che il «volume nominale» è distinto dal «volume effettivo», e che solo quest'ultimo è determinato in relazione alla temperatura di 20°C;

che la legge impugnata all'art. 37, commi 2 e 3, prevede, invece, che il produttore deve indicare sull'etichetta o sul contenitore la «capacità nominale» di quest'ultimo (intesa quale volume di acqua che esso si ritiene debba contenere), definita alla temperatura di 20°C;

che, viceversa, come osserva l'Avvocatura dello Stato, l'espressione «capacità» si rinviene nella direttiva n. 75/107/CEE, soltanto con riguardo alle «bottiglie recipienti-misura CEE»;

che il ricorrente deduce come questi scostamenti, secondo gli operatori del settore, possano ingenerare confusione nei consumatori, mentre per il secondo «considerando» della direttiva n. 75/106/CEE «per informare correttamente i consumatori è opportuno indicare il modo secondo il quale devono risultare sugli imballaggi preconfezionati le indicazioni riguardanti il volume nominale del liquido contenuto nello stesso»;

che l'art. 37, commi 2 e 3, contrasterebbe, quindi, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, ed invaderebbe le competenze esclusive dello Stato nelle materie «pesi e misure» e «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettere *r*) ed *e*) della Costituzione);

che, secondo il ricorrente, le differenze di linguaggio e di nozioni, poste in evidenza, possono sottrarre alcuni operatori economici al dovere di rispettare le regole stabilite per una corretta competizione e per la protezione dei consumatori;

che, in ogni caso, la disciplina delle indicazioni metrologiche, che deve essere compresa nella materia «pesi e misure», ha effettività se applicata dalla generalità dei destinatari;

che, in ordine all'art. 49, comma 1, lettera *d*), l'Avvocatura dello Stato rileva che le tolleranze sono definite dalla direttiva n. 75/106/CEE ancor prima che dalla legislazione italiana e che, trattandosi di materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non spetta alla Regione l'adozione di regolamenti;

che successivamente alla proposizione del ricorso è stata emanata dalla Regione Toscana la legge 1° febbraio 2005, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)»;

che, per effetto delle disposizioni nella stessa contenute, nell'art. 37, comma 2, della legge reg. n. 38 del 2004 le parole «la capacità» sono state sostituite dalle parole «il volume», mentre il comma 3 del suddetto art. 37 e l'art. 49, comma 1, lettera *d*), della medesima legge regionale sono stati abrogati;

che, nel corso dell'udienza pubblica, il ricorrente ha dedotto che l'intervenuto mutamento della normativa regionale non ha carattere satisfattorio, in quanto sussiste l'esigenza che sia affermato il difetto di competenza della Regione ad adottare norme nella materia *de qua*, e che pertanto persiste la necessità di una decisione di merito della Corte.

Considerato che, con ricorso notificato il 1° ottobre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni contenute nell'art. 37, commi 2 e 3, e nell'art. 49, comma 1, lettera *d*), della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), nella parte in cui, rispettivamente, prevedono, da un lato (art. 37, commi 2 e 3) che il produttore deve indicare sull'etichetta o sul contenitore delle acque minerali e di sorgente la «capacità nominale» — definita come «il volume d'acqua che il contenitore si ritiene debba contenere» — in luogo dell'espressione «volume nominale» utilizzata dagli artt. 2 e 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 (Attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee n. 75/106/CE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614; dall'altro (art. 49, comma 1, lettera *d*), che la Regione è legittimata ad emanare norme regolamentari di attuazione per disciplinare specificamente «le capacità nominali dei contenitori e le tolleranze ammesse»;

che, secondo il ricorrente, l'uso da parte del legislatore regionale di una terminologia difforme da quella adoperata dal legislatore statale, sulla base della normativa comunitaria in materia, integra la violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettere *r*) ed *e*), della Costituzione, anche in considerazione del fatto che le differenze di linguaggio e di nozioni usate sono suscettibili di sottrarre alcuni operatori al dovere di rispettare le regole stabilite per una corretta competizione e per la protezione dei consumatori;

che la prevista attribuzione alla Regione di potestà regolamentare lede l'art. 117, sesto comma, della Costituzione;

che, preliminarmente, va precisato che il *thema decidendum* deve essere propriamente individuato — in base alle puntualizzazioni contenute nel ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri in ragione della relativa deliberazione di autorizzazione adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, in data 24 settembre 2004 — nelle sole censure concernenti il contrasto tra le espressioni utilizzate dal legislatore regionale e quelle presenti nella legislazione statale volta a disciplinare materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, nonché nella dedotta attribuzione alla Regione della potestà regolamentare in materia estranea alla sua competenza;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la quale ha disposto che nell'art. 37, comma 2, di tale ultima legge le parole «la capacità» sono sostituite dalle parole «il volume» e nello stesso tempo ha abrogato il comma 3 del medesimo art. 37 e il successivo art. 49, comma 1, lettera *d*);

che l'art. 50, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 38 del 2004, stabilisce che «le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49»;

che non possono trovare ingresso le deduzioni difensive dell'Avvocatura dello Stato circa la violazione, da parte della Regione, con l'impugnata legge, delle norme costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni nella materia «pesi e misure», in quanto formulate, per la prima volta, in sede di discussione orale, e pertanto estranee al *thema decidendum* fissato nel ricorso introduttivo (*cf.* sentenza n. 382 del 1999);

che, pertanto, il suindicato intervento normativo può ritenersi totalmente satisfattivo della pretesa quale risulta avanzata con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sicché è venuta a cessare la materia del contendere, anche perché non risulta che le norme censurate, *medio tempore*, abbiano prodotto effetti;

che, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (*cf.*, *ex multis*, sentenze n. 304 del 2005 e n. 424 del 2004), deve, dunque, dichiararsi cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 2 e 3, e dell'art. 49, comma 1, lettera d), della legge della Regione Toscana 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) sollevate, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettere r) ed e), e sesto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

05C1168

N. 429

Ordinanza 16 - 25 novembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Udienza di prima comparizione - Fissazione a data successiva della prima udienza di trattazione - Ritenuta obbligatorietà del rinvio anche in assenza di interesse delle parti - Denunciato contrasto con le esigenze di celerità ed economia dell'attività processuale, irragionevolezza, lesione del diritto di difesa - Questione non rilevante nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 180, secondo comma, terzo periodo, e 183.
- Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 180, secondo comma, terzo periodo, e 183 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 30 aprile 2004 dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, nel procedimento civile vertente tra Pensione «Il Colle» di Sorichetti Giorgio e Palmonella Mario, iscritta al n. 998 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, con ordinanza del 30 aprile 2004, il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, secondo comma, «cpv. 3» (*recte*: terzo periodo), del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) «in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione», nonché dell'art. 183 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione;

che, espone il rimettente, in sede di udienza di prima comparizione — rilevata dal giudice la ritualità della notifica dell'atto di citazione e, conseguentemente, dichiarata la contumacia del convenuto — l'attore aveva chiesto il rinvio della causa per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori;

che, osserva il rimettente, in punto di rilevanza, il combinato disposto degli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. comporta la doverosità del differimento della prima udienza di trattazione, così di fatto precludendo al giudice la possibilità di consentire all'attore che ne faccia richiesta di procedere all'articolazione dei mezzi istruttori nella successiva udienza (o addirittura nella stessa udienza di prima comparizione);

che, secondo il rimettente, già prima della riforma dell'art. 111 della Costituzione, era stata evidenziata l'esistenza di una fase processuale di trattazione, solo eventualmente frantumata in più udienze successive, «ontologicamente omogenee e tali da potersi dilatare o contrarre a seconda delle necessità dialettiche (...) delle parti», secondo un «vaglio di necessaria consequenzialità», rimesso al prudente apprezzamento del giudice;

che il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione avrebbe reso più attuale la possibilità — in vista del temperamento del «predicato della ragionevole durata» del processo, «con il naturale fluire dei vari momenti processuali» — di una non coincidenza delle varie scansioni, logicamente ineliminabili, del giudizio, con «momenti cronologicamente distanti»;

che la Corte di cassazione avrebbe condiviso tale approccio, progressivamente erodendo l'assunto della necessaria coincidenza tra fasi processuali e udienze, fino a sancire — ma limitatamente ai soli giudizi in cui le parti si siano costituite, e dunque con esclusione di quelli contumaciali — la possibilità di una deroga al disposto dell'art. 180 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che «in ogni caso» il giudice istruttore fissa a data successiva la prima udienza di trattazione; mentre «interpretazioni estensive» sarebbero state rese dai giudici di merito che, nella prospettiva accolta dal rimettente, avrebbero operato una «completa rilettura della rigida concatenazione degli artt. 180, 183 e 184, alla luce della nuova normativa costituzionale», in applicazione del criterio per cui tra più esegesi ugualmente possibili, deve essere preferita quella che assegna alla norma un contenuto conforme alla Costituzione;

che, osserva ancora il giudice *a quo*, se è vero che con ordinanza n. 3 del 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione della legittimità dell'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., ribadendo che è improprio sollevare dubbi di costituzionalità al solo fine di sollecitare il Giudice delle leggi a compiere un'attività meramente interpretativa, è anche vero che tale decisione ha avuto riguardo ai soli parametri costituzionali degli artt. 3 e 24, e non già anche a quello dell'art. 111, come rivisitato a seguito della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

che, secondo il giudice *a quo*, nel nuovo assetto normativo, l'inutile protrazione del processo costituirebbe un fatto illegittimo, in quanto in contrasto con le esigenze di economia e celerità dell'attività processuale, «che si reputano ora prevalenti», atteso che la definizione sollecita del contenzioso costituisce valore autonomo dell'ordinamento, «suscettibile di comparazione con gli altri principi», alla stregua di una generale evoluzione del sistema, che ha trovato espressione, sul piano normativo, nella riforma del giudice unico — e nella connessa, tendenziale coincidenza nella medesima persona, del giudice istruttore e del «giudice-decisore» — e, a livello dogmatico, nella ricostruzione del diritto alla ragionevole durata del processo come diritto assoluto e incompressibile, cui si correla l'obbligo per parti, giudici e organizzazione giudiziaria in genere, di svolgere ciascuno il proprio ruolo nel rispetto dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

che, conseguentemente, sarebbe «accentuato» il potere/dovere del giudice di passare direttamente all'istruttoria o addirittura alle conclusioni, tutte le volte in cui ritenga di poter saltare «le fasi prodromiche», laddove la formula «in ogni caso», che compare nel testo dell'art. 180 cod. proc. civ., sarebbe espressiva di una rigidità incompatibile col nuovo sistema costituzionale e tale dunque da dover essere elisa;

che, come rilevato dai commentatori della sentenza della Corte di cassazione, 24 maggio 2000, n. 6808, contrasta con il nuovo dettato dell'art. 111 della Costituzione la regola per cui, nei giudizi contumaciali, il rinvio all'udienza di trattazione *ex art.* 180 cod. proc. civ. debba essere sempre disposto, anche

quando l'attore abbia dichiarato espressamente di non avervi interesse — e anzi di avere un interesse opposto alla dilazione del processo — e il convenuto, con l'omessa costituzione, abbia dimostrato di non volere accettare il contraddittorio;

che, a rendere costituzionalmente legittima la norma, non potrebbe valere la presumibile *ratio* ad essa sottesa, di salvaguardare uno spazio per la comparizione personale e per l'interrogatorio libero delle parti, posto che trattasi di incumbenti che il giudice può ordinare in qualunque stato e grado del giudizio *ex art.* 117 cod. proc. civ., né la considerazione che l'eccessiva e ingiustificata dilazione del processo non sarebbe determinata dall'astratta possibilità di scansione dell'attività processuale in udienze successive, ma piuttosto, quale mero inconveniente di fatto, dal modo in cui viene in concreto gestito il giudizio, e cioè con rinvii che, di fatto, è impossibile disporre a distanza di pochi giorni;

che, osserva il rimettente, se è vero che l'*iter* delineato negli artt. 180, 183 e 184 cod. proc. civ. è stato costruito dal legislatore della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), e poi della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) per definire fasi ontologicamente distinte, quali la verifica della corretta introduzione della causa nonché la precisazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, con connesso regime di preclusioni, destinato a scattare alla chiusura di ciascuna fase, solo con l'accoglimento della prospettata questione «si potrebbe avere (...) un'applicazione del predicato della ragionevole durata, prevalente sui principi del contraddittorio e della parità processuale», senza sovvertire i consolidati orientamenti che negano ogni valenza sostanziale alla contumacia, laddove essa l'ha solo sul piano delle regole processuali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile o manifestamente infondata la prospettata questione, sottolineando che lo stesso rimettente si mostra consapevole della possibilità che la norma censurata sia interpretata nel senso che del rinvio si può fare a meno, quando nessuna delle parti vi abbia interesse;

che rientra certamente nella libera e discrezionale scelta del legislatore disporre un differimento della trattazione della causa di qualche giorno, nell'interesse a una «conferma meditata» della scelta processuale operata dalle parti: rinvio che, oltre a non compromettere il principio della ragionevole durata del processo, non appare irragionevole, né in altro modo lesivo del diritto di difesa.

Considerato che il Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dell'articolo 180, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che (il giudice istruttore) «in ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione» e dell'art. 183 cod. proc. civ.;

che la questione è manifestamente inammissibile;

che, infatti, il Tribunale rimettente lamenta di dovere, in base al consolidato orientamento della Corte di cassazione, necessariamente fissare l'udienza di trattazione per ciò solo che il convenuto è stato ritualmente dichiarato contumace, ma riferisce che, nel giudizio davanti a lui pendente, l'attore non aveva chiesto l'immediata assunzione, nell'udienza di prima comparizione di cui all'art. 180 cod. proc. civ., o anche solo l'ammissione dei mezzi istruttori, bensì la fissazione di un'udienza successiva per poter articolare compiutamente le sue istanze istruttorie;

che, pertanto, l'esigenza di fissare l'udienza di trattazione — «ontologicamente omogenea», ricorda lo stesso rimettente, a quella di cui all'art. 184 cod. proc. civ., e quindi potenzialmente idonea a renderla superflua — non deriva, nel caso di specie, dal censurato consolidato orientamento della Suprema Corte, ma dalla legittima richiesta dell'attore di uno *spatium deliberandi* per definire le sue istanze istruttorie;

che, quindi, la questione di legittimità costituzionale sollevata non è rilevante nel giudizio *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, secondo comma, terzo periodo e 183 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

05C1169

N. 430

Ordinanza 16 - 25 novembre 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Amministrazione della difesa - Ufficiale - Cessazione a domanda dal servizio permanente effettivo e collocamento in congedo - Riammissione in servizio - Mancata previsione - Denunciato contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 10 aprile 1954, n. 113, art. 43, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con ordinanza del 12 maggio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Antonio Mele contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 703 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza del 12 maggio 2004 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio — nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione della difesa

aveva respinto l'istanza di riammissione in servizio di un ex tenente dell'Esercito, cessato a domanda dal servizio permanente effettivo — ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevede che l'Amministrazione della difesa possa riassumere in servizio l'ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo;

che il remittente osserva che l'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), là dove disciplina l'istituto della riammissione in servizio dei dipendenti civili dello Stato, non trova applicazione nei confronti dei militari;

che, ad avviso del Tribunale remittente, la mancanza di una normativa disciplinante la riammissione in servizio dell'ufficiale volontariamente congedatosi dalle Forze armate rinvia la sua *ratio* nel radicamento in convinzioni storicamente risalenti, che valorizzavano le motivazioni morali ed ideali dell'ingresso nella carriera direttiva militare come scelta definitiva di vita; ma, mutato tale scenario culturale ed innovato profondamente l'assetto ordinamentale dell'istituzione in forza di una molteplicità di interventi legislativi successivi (fra i quali il giudice *a quo* annovera l'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificato ed integrato dal decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126), la volontarietà della scelta dell'interessato (di congedarsi dalle Forze armate) non giustificherebbe più il divieto di riammissione in servizio;

che, ad avviso del remittente, l'art. 43, secondo comma, della legge n. 113 del 1954, fondandosi su una presunzione di assoluta irreversibilità della situazione nascente dal congedamento, su base volontaria, dell'ufficiale, sarebbe priva di razionalità, in quanto, ingiustificatamente, priverebbe l'Amministrazione della difesa della possibilità di valutare, in sintonia col prevalente interesse pubblico affidato alla sua tutela, se riammettere o meno in servizio l'ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo;

che la norma denunciata contrasterebbe anche con il principio di buon andamento (art. 97 della Costituzione), perché non consentirebbe la riammissione in servizio neppure nei casi in cui quest'ultima sia suscettibile di soddisfare esigenze permanenti ed istituzionali della pubblica amministrazione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;

che la difesa erariale esclude che la riammissione in servizio del pubblico dipendente, disciplinata dall'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, sia espressione di un principio generale dei rapporti di pubblico impiego, applicabile, in quanto tale, anche ai rapporti di impiego degli ufficiali dell'Esercito, e ritiene che non sarebbe possibile estendere a tali ufficiali le disposizioni in materia di riammissione in servizio previste per gli ufficiali della Guardia di finanza (art. 39 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) e per il personale non direttivo e non dirigenziale della Guardia di finanza (art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) e dell'Arma dei Carabinieri (art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198), tanto più che queste norme speciali subordinano la riammissione in servizio del personale militare a varie condizioni;

che, data l'ampiezza delle possibili opzioni normative atte a disciplinare compiutamente l'intera materia della riammissione in servizio degli ufficiali dell'Esercito, il vuoto legislativo individuato dal giudice *a quo* non potrebbe essere colmato da un intervento additivo della Corte costituzionale, ma soltanto da quello del legislatore ordinario, l'unico a godere di un tale potere discrezionale nella scelta delle soluzioni adottabili;

che, secondo la difesa erariale, la *ratio* della mancata previsione della riammissione in servizio non sarebbe superata a seguito dei mutamenti culturali sopravvenuti: proprio in base alle recenti riforme, infatti, lo strumento militare, oltre al compito prioritario della difesa dello Stato, ha altresì quello di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza mediante la partecipazione a missioni anche multinazionali (come prevedono l'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e l'art. 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464), il che dimostrerebbe come alla base della scelta di intraprendere la carriera militare vi sarebbero ancora particolari motivazioni ideali;

che, inoltre, la mancata previsione della possibilità di riassumere l'ufficiale dimessosi si giustificherebbe in considerazione del processo di riduzione degli organici delle Forze armate, previsto dall'art. 3 della legge n. 331 del 2000, la quale contempla il transito del personale in esubero nei ruoli di altre amministrazioni.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe l'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui — disciplinando la cessazione volontaria dell'ufficiale dal servizio permanente — non prevede che l'Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio l'ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e

collocato in congedo, ed è posta in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, ritenendosi contrastante con il principio di ragionevolezza e con quello di buon andamento l'assoluta irreversibilità della situazione nascente dalla volontaria cessazione dal servizio;

che la normativa sul rapporto di impiego degli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente, nel regolare la cessazione dal servizio permanente a domanda dell'interessato, ignora del tutto l'istituto della riammissione in servizio, nel senso che non detta un'autonoma disciplina né contiene, in proposito, norme di rinvio a quella vigente per il personale civile dello Stato, e questo silenzio del legislatore viene non implausibilmente inteso dal giudice remittente come disconoscimento dei presupposti essenziali perché possa disporsi la ricostituzione del rapporto d'impiego con l'ufficiale che sia cessato dal servizio a domanda;

che la mancata previsione di questa possibilità rinviene la propria *ratio* nel particolare *status* dell'ufficiale in servizio permanente, per il quale il legislatore prevede peculiari forme di selezione attitudinale, di addestramento e di formazione professionale, in connessione con i compiti che la Repubblica assegna alle Forze armate (la difesa dello Stato; l'operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte; il concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni; il soccorso in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza: art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331);

che — premesso che non è consentito al controllo di costituzionalità di travalicare nel merito delle opzioni legislative (sentenza n. 5 del 2000) — deve escludersi che la norma denunciata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto che al legislatore ordinario spetta un'ampia discrezionalità nella materia dell'inquadramento e dell'articolazione delle carriere degli ufficiali, e che la riammissione in servizio di colui che abbia cessato di far parte, in seguito a sua domanda, di un'amministrazione, non costituisce un istituto caratterizzante l'impiego pubblico in tutte le sue diverse articolazioni;

che, del resto, questa Corte (ordinanza n. 10 del 2002) ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui preclude la riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda, osservando che la norma, riflettendo la peculiarità di status dei magistrati, è disposizione speciale che non si presta ad essere messa in utile raffronto con norme generali;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 novembre 2005.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 89

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 ottobre 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione dell'obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione dei principi delle leggi statali in materia di «servizio civile nazionale» che subordinano l'ammissione al servizio civile al possesso del requisito dell'idoneità fisica certificata dal SSN - Violazione della legislazione statale esclusiva in materia di «difesa e sicurezza dello Stato» alla quale è riconducibile la materia del servizio civile nazionale.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lett. b).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. d); Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2); Legge 6 marzo 2001, n. 64, art. 5, comma 4; Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, art. 3, comma 1.

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione dell'obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione del principio della legislazione statale in materia di impiego pubblico che richiede tra i requisiti per l'accesso anche quello dell'idoneità fisica all'impiego - Violazione della legislazione statale esclusiva nelle materie di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e di «norme generali sull'istruzione».

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lett. d).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. g) ed n); Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2); Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 1, punto 3.

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione dell'obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per l'assunzione di minori e di apprendisti minori - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione dei principi delle leggi statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di sicurezza del lavoro ed, in particolare, del principio relativo ai requisiti di idoneità richiesti per l'assunzione di minori e di apprendisti minori - Violazione della legislazione statale esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» - Violazione della legislazione statale concorrente in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lett. e) e f).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. m) e terzo; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2); Legge 17 ottobre 1967, n. 977, art. 8.

Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia di semplificazione in materia di certificazioni sanitarie - Abolizione dell'obbligo della presentazione dei certificati sanitari di idoneità fisica per l'operatore all'impiego di gas tossici, il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata lesione dei principi delle leggi statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di sicurezza del lavoro ed, in particolare, e in materia di requisiti di idoneità richiesti per l'assunzione di personale svolgente le predette attività - Denunciata lesione dei principi delle leggi statali relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di sicurezza del lavoro ed, in particolare, dei principi relativi ai requisiti di idoneità richiesti per l'assunzione di operatore all'impiego di gas tossici, di fochino e di operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore - Violazione della legislazione statale esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» - Violazione della legislazione statale concorrente in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21, art. 2, comma 1, lett. c), i) e k).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m) e terzo; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 5, p. 16) e 6, p. 2); Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, art. 16; Decreto Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, art. 27; Decreto ministeriale 1° marzo 1974, art. 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, con sede in Trieste per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge regionale del 18 agosto

2005, n. 21 (pubbl. in B.U.R. n. 17 del 22 agosto 2005) recante «Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale; con specifico riguardo all'art. 2, comma 1, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)* e *k)* di tale legge, per contrasto con gli artt. 5, punto 16 e 6, punto 2, della legge costituzionale n. 1/1963, 117, secondo comma della Costituzione nonché coi principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate; e a ciò a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 14 ottobre 2005.

Nel B.U.R. n. 17 del 22 agosto 2005 della Regione Friuli-Venezia Giulia risulta pubblicata la epigrafata legge regionale n. 21/2005, con cui sono state dettate «norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale».

Avverso tale legge, con specifico riguardo all'art. 2, comma 1, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, e *k)* in quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale delle competenze in materie di legislazione concorrente (o ripartita) e quindi violative dei principi dettati o desumibili dalla legislazione statale nelle materie da essi trattate, il Presidente del Consiglio ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale, e quindi l'annullamento, della epigrafata legge regionale, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, e *k)* e ciò sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono.

Ad avviso del ricorrente, alcune disposizioni della legge qui impugnata, recante norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica nonché altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, eccedono dalle competenze statutarie regionali previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge costituzionale n. 1/1963, incidendo, per un verso, su materie riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del lavoro. La legge regionale presenta, in particolare, i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

l'art. 2, comma 1, lett. *b)*, nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento del servizio civile, si pone in contrasto con l'art. 5, comma 4, della legge n. 64 del 2001 («Istituzione del servizio civile nazionale»), e correlato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, attuativo della legge testé citata, laddove si statuisce che l'ammissione al servizio civile è subordinata, tra l'altro, al possesso del requisito della idoneità fisica certificata dagli organi del Servizio sanitario nazionale. In forza della suddetta previsione, la norma regionale in oggetto appare, pertanto, censurabile in quanto invade una materia, quale quella del servizio civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale essendo riconducibile alla materia «difesa e sicurezza dello Stato», di cui all'art. 117, comma 2, lett. *d)*, Costituzione (*cf.*, in tal senso, la sentenza della Corte cost. n. 228 del 2004).

l'art. 2, comma 1, lett. *d)*, nel prevedere l'abolizione dell'obbligo di presentare il certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, punto 3 del d.P.R. n. 487 del 1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), laddove è stabilito il principio secondo il quale possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono, tra gli altri requisiti, anche quello dell'idoneità fisica all'impiego. Di talché, la norma regionale incide illegittimamente nelle materie, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione» che la Costituzione riserva, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *g)* e *n)*, alla competenza esclusiva dello Stato.

l'art. 2, comma 1, lett. *e)* ed *f)*, abolendo l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica per l'assunzione dei minori e degli apprendisti minori, incide su normativa relativa ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e, in particolare, sul principio di cui all'art. 8 della legge n. 977 del 1967 che stabilisce che i minori «possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica» e relativa certificazione. Principio, questo, la cui inosservanza da parte del datore di lavoro è sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 6 della stessa legge. Per i motivi appena esposti, la suddetta norma è da ritenersi illegittima in quanto contrastante, da un lato, con l'art. 117, comma 2, lett. *m)*, Cost. e, dall'altro, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

l'art. 2, comma 1, lett. *e)*, *i)* e *k)*, che elimina l'obbligo della presentazione del certificato di idoneità fisica, rispettivamente, per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di generatori a vapore, riferendosi ad attività esposte a particolari rischi, incide sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, violando l'art. 16 del d.lgs. n. 626 del 1994, secondo il quale gli accertamenti sanitari dei

lavoratori «comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente». In particolare, poi, per la specifica attività inerente il mestiere di fochino l'accertamento del possesso dei requisiti fisici indispensabili è prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 302 del 1956. Mentre, per l'attività di conduzione di generatori a vapore il certificato di idoneità psicofisica è richiesto dall'art. 3 del d.m. 1° marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1974) quale indispensabile per l'abilitazione alla conduzione dei generatori stessi. La norma in parola appare, pertanto, censurabile in quanto contrastante, per un verso, con l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117, comma 3, Cost.

P. Q. M.

Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare l'art. 2, comma 1, b), c), d), e), f), i), e k) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18 agosto 2005, n. 21.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2005;
- 2) Copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 17 ottobre 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Paolo COSENTINO

05C1116

N. 29

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti depositato in cancelleria il 10 novembre 2005
(della Regione Veneto)*

Consiglio regionale - Immunità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni - Sentenza del Tribunale civile di Venezia di condanna al risarcimento del danno del Presidente-consigliere della Regione Veneto Giancarlo Galan, in relazione alle dichiarazioni da questi rese nei confronti dei giornalisti Giuseppe Casagrande e Roberto Reale - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto - Ritenuta sussistenza del nesso funzionale tra attività consiliare e dichiarazioni, espressione, nel caso di specie, in ogni caso, del «potere di esternazione» di cui è titolare il Presidente della Regione - Lesione delle competenze regionali costituzionalmente garantite - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e per esso al Tribunale di Venezia del potere di accertare la responsabilità civile del Presidente-consigliere regionale e, conseguentemente, di annullare la relativa sentenza del Tribunale civile di Venezia.

- Sentenza Tribunale di Venezia, III sezione civile, 30 aprile 2005, n. 1715.
- Costituzione, artt. 121, 122, comma quarto, e 123.

Ricorso della Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa n. 2490 del 13 settembre 2005, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, per regolamento di competenza in seguito alla sentenza del Tribunale di Venezia, III sez. civ., 30 aprile 2005, n. 1715, depositata in cancelleria l'8 agosto 2005, notificata il 5 ottobre 2005, con la quale il consigliere-Presidente della Regione Veneto dott. Giancarlo Galan è stato condannato al risarcimento del danno in relazione a dichiarazioni apparse sulla stampa (a partire dall'intervista sul quotidiano *Libero* del giorno 7 febbraio 2002, intitolata: «Qui in Veneto dove la Rai come un soviet») considerate offensive della loro reputazione dai giornalisti Rai (presso la redazione di Venezia) dott. Giuseppe Casagrande e dott. Roberto Reale.

F A T T O

1. — Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2002 i dott.ri Roberto Reale e Giuseppe Casagrande, giornalisti Rai presso la redazione di Venezia, convenivano avanti al Tribunale di Venezia il Presidente *pro tempore* della giunta regionale del Veneto, dott. Giancarlo Galan.

Gli attori lamentavano che il 7 febbraio 2002 sul quotidiano *Libero* era apparsa un'intervista al dott. Galan dal seguente titolo: «Qui in Veneto dove la Rai è come un soviet». Nel corso dell'articolo erano riportate tra virgolette le seguenti affermazioni: «La Rai? In Veneto è gestita da un soviet»; e, poco più avanti: «A me basterebbe che nella sede Veneta della Rai ci fossero semplicemente dei giornalisti che facessero informazione. Invece lì c'è un soviet. Fanno riunioni del comitato di redazione per decidere come tagliare fuori Galan dalle immagini e dai servizi». [domanda:] Per esempio ... «La consegna del buono scuola: siamo stata la prima regione in Italia a consegnarlo alle famiglie e sa quanto spazio ha dedicato il TG3 del Veneto? La bellezza di 23 secondi nell'edizione delle 14. Ma i casi si sprecano. Si arrampicano sui vetri per escludermi dalle immagini e per non citarmi, magari riferendo dichiarazioni di assessori che non erano neppure presenti alle manifestazioni di cui si parla» (v. doc. 2).

A tali affermazioni facevano seguito le dimissioni del dott. Casagrande dall'incarico di capo redattore del Tg3, poi respinte dal direttore della testata, dott. Antonio Di Bella.

Le dichiarazioni del dott. Galan venivano precisate ed integrate l'8 febbraio 2002 e poi ancora il 9 e l'11, sui quotidiani *Libero* («Adesso quei signori non si rendano ridicoli con la storia di rendere note le percentuali delle mie presenze ai telegiornali, lo sappiamo tutti che ci sono mille modi per far apparire una persona in televisione dando un effetto negativo alla sua presenza. Così facendo possono pensare di incantare al massimo qualche sprovvaduto pastore del Gennargentu»); su *La Nuova Venezia* («Tutto questo chiasso per cose che ho sempre detto ... Sono stato anche troppo signore: cos'ho detto in fin dei conti? Che mi è basta avere di fronte dei giornalisti»); similmente su *Il Gazzettino*, *Il Secolo d'Italia*, *Il giornale di Vicenza*, *L'Unità*, *Il Manifesto*, *La Repubblica*, nonché sulle Agenzia di Stampa *ADNkronos* e *Ansa* (cfr. doc. 3).

Il 7 marzo 2002 l'agenzia *ADNkronos* diffondeva le ulteriori dichiarazioni del Presidente con le quali ribadiva «che il comportamento della Rai dal punto di vista della qualità è stato vergognoso. Non mi dimentico l'infamia della campagna elettorale fatta per le elezioni regionali. Io non me ne dimentico e sarebbe bene che non se ne dimenticasse neppure il vice direttore del Tg3 Roberto Reale. ... E qui c'entra la libertà del giornalista che alla Rai del Veneto non c'è ed è per questo che io chiedo che alla Rai arrivino dei giornalisti. Non mi interessa se sono di una o dell'altra parte, l'importante è che facciano i giornalisti. Qui invece per anni hanno fatto i propagandisti politici ...».

La notizia veniva diffusa, il giorno successivo, su *Il Gazzettino* «Basta con i propagandisti politici, servono solo giornalisti che non parlino male degli altri ... Rai Tre è fallita e il suo comportamento è stato vergognoso soprattutto in campagna elettorale. Ho le prove quando dico che non è solo questione di tempo ma di qualità dell'informazione», *Il Mattino di Padova*, *La Nuova Venezia* (doc. 3).

Assumendo gli attori di essere stati ingiustamente pregiudicati da tali affermazioni, chiedevano la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) per lesione dell'identità personale, dell'onore e della reputazione, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna nella stampa medesima.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva l'improponibilità della domanda *ex art. n. 122, comma quarto, Cost.*, chiedendo in ogni caso la reiezione delle domande attoree siccome inammissibili e infondate; o, in via strettamente subordinata, la riduzione dell'entità dei danni richiesti e la rifusione delle spese di causa.

Con sentenza n. 1715 del 30 aprile 2005 - 8 agosto 2005 il Tribunale civile di Venezia, reietta ogni altra eccezione, accogliendo, *in parte qua* la domanda attorea, condannava il convenuto al pagamento in favore di ciascun attore della somma di € 120.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi dalla sentenza al saldo; di € 10.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria *ex art. 12, legge n. 47/1948*; alla pubblicazione per estratto della sentenza per una volta ed in un giorno ferialo con gli stessi caratteri e con lo stesso risalto sui quotidiani *Il Gazzettino*, *La Nuova Venezia*, *Il Corriere della Sera*, *La Repubblica*, *Il Giornale di Vicenza*; infine, accollava al soccombente la rifusione delle spese di causa (v. doc. 4).

La sentenza veniva gravata in appello con contestuale istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva *ex art. 283 c.p.c.*

La Regione Veneto, dopo aver autorizzato il suddetto appello, con delibera della Giunta regionale 13 settembre 2005, n. 2490 (doc. 1), autorizzava, altresì, a proporre il giudizio per conflitto di attribuzione avanti codesta ecc.ma Corte, ritenendo che «l'attivazione del procedimento civile e la pronuncia emessa in primo grado hanno inciso in via diretta sull'autonomia del Presidente della Regione ed in via mediata sulla autonomia costituzional-

mente garantita alla Regione, in violazione degli artt. 121 - 122 e 123 della Costituzione» e che «più in generale risulta compromesso il principio secondo il quale l'esercizio delle funzioni di Presidente della Regione (stante il rilievo costituzionale dell'autonomia regionale) non può essere sindacato da organi giurisdizionali».

Tutto ciò premesso il presente ricorso è per le seguenti ragioni di diritto.

D I R I T T O

1. — È insegnamento di codesta Corte e, con l'avallo della migliore dottrina, può considerarsi *jus receptum* che:

a) «l'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo [Consiglio regionale] (sulla scia di consolidate giustificazioni dell'immunità parlamentare) è vista funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica» sent. n. 69/1985; in dottrina, v. L. PALADINI, *Diritto regionale*, Padova, 1997, 325, per il quale l'irresponsabilità comune ai parlamentari e ai consiglieri regionali si pone a «garanzia che tende ad assicurare (tanto per lo Stato quanto per le Regioni) l'indipendenza funzionale dell'organo in questione»);

b) attraverso la lesione delle prerogative stabilite dall'art. 122, quarto comma, rimangono violate anche altre della Costituzione: quelle degli artt. 121 e 123, poiché l'alterazione delle attribuzioni accordate dalla legge fondamentale al consigliere regionale che esprime opinioni e dà voti si riverbera sull'intera organizzazione dell'ente e sull'esercizio delle relative funzioni, entrambi costituzionalmente protetti;

c) le guarentigie di cui all'art. 122, quarto comma e quelle previste — peraltro in una più ampia prospettiva — dall'art. 68, primo comma, Cost. costituiscono «eccezionali deroghe all'attuazione della funzione giurisdizionale»: queste ultime sono poste «a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni sovrane spettanti al Parlamento», le prime, invece, pur non esprimendosi «a livello di sovranità», «si inquadrano ... nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite» (sent. n. 81/1975; n. 382/1998);

d) la prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. e quella di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., salva la summenzionata differenza (il fatto che l'immunità, in un caso, inerisca alla sovranità dello Stato, di cui il Parlamento è organo; nell'altro, attenga ad aspetti dell'autonomia della regione) soggiacciono a principi analoghi, a fronte dell'identico tenore delle disposizioni che, rispettivamente, le regolano (in dottrina, *cfr.* R. TOSI, *Nota a Corte cost. sent. n. 81/1975 in Le Regioni*, 1975, 765, per la quale «le due disposizioni [l'art. 68, primo comma e l'art. 122, quarto comma, Cost.] che sottraggono al sindacato dell'autorità giudiziaria i membri delle Camere e dei Consigli hanno lo stesso contenuto: i problemi che si pongono per l'una non possono non interessare anche l'altra e allo stesso modo devono essere risolti»);

e) l'immunità (parlamentare *e*) dei consiglieri regionali comporta «la carenza di potere giurisdizionale»: quindi, la pretesa di esercitare, ciò nonostante, la funzione del *jus dicere* «*si traduce ... in un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze*», in quanto «*comporta l'invasione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla Regione ... alla quale esclusivamente spetta l'esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare*» (sent. n. 70/1985; in dottrina v. P. DI MUCCIO, *L'insindacabilità dei parlamentari: una introduzione allo studio dell'art. 68, primo della Costituzione*, in *Diritto e società*. 1986, 681, secondo cui tale prerogativa costituisce «un caso di esenzione dalla giurisdizione»);

f) l'immunità (parlamentare *e*) dei consiglieri regionali riguarda ogni tipo di responsabilità, civile, penale, amministrativa, contabile erariale (*cfr.* sent. n. 100/1986: «di questa guarentigia i consiglieri regionali fruiscono anche nella sfera della responsabilità patrimoniale»; v. anche S. BARTOLE *et alii*, *Diritto regionale. Dopo le riforme*, Bologna, 2003, 93 e, seppure a commento dell'art. 68, R. MORETTI, in V. CRISAFULLI - L. PALADIN (a cura di) *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, 410, secondo cui «non vi è alcun ragionevole dubbio sull'ambito di applicazione della prerogativa, essendo unanime il riconoscimento che essa opera sia nella sfera penale, che in quella civile e amministrativa»). La stessa riforma dell'art. 68, primo comma, operata con legge n. 3/1993, nel modificare la formula originaria (i membri del Parlamento, per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, «non possono essere chiamati a rispondere» anziché «non possono essere perseguiti») ha chiarito che la prerogativa riguarda ogni tipo di responsabilità e non solamente quella penale;

g) in particolare, benché statuito a proposito dell'art. 68, primo comma Cost., si è precisato che la norma costituzionale limita «la possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione ... Siffatta limitazione ... vale egualmente in ordine a qualunque sede giurisdizionale nella quale si pretenda di far valere una responsabilità del parlamentare, e dunque anche in sede di giudizio civile» (sent. n. 265/1997, ma v. già sent. n. 1150/1988);

h) all'originaria configurazione soggettiva del conflitto (come *vindicatio potestatis*) se ne è aggiunta una oggettiva, più ampia, «riguardante non la spettanza della competenza ma il modo di esercizio (sostanziale e procedurale) di essa» (così G. ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale* Bologna, 1988, 339): conseguentemente, «la figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (v. sent. n. 110/1970);

i) per orientamento costante (a partire dalla sent. n. 110 del 1970, (ribadita in successive pronunce: *cfr.* sentt. nn. 211 del 1972, 178 del 1973, 289 del 1974, 75 del 1977, 183 del 1981, 70 del 1985), «nulla vieta che un conflitto di attribuzione tragga origine da un atto giurisdizionale, se ed in quanto si deduca derivarne una invasione della competenza costituzionalmente garantita alla regione» (sent. n. 285/1990). Pertanto, «si sono ritenuti “idonei a dar luogo a conflitti di attribuzioni fra Stato e Regioni” “anche atti giurisdizionali o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali” “quante volte si assuma che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente”» (sent. n. 70/1985).

3. — Ora, il Presidente-consigliere Galan è stato condannato dal Tribunale civile di Venezia per dichiarazioni per le quali, dato il suo *status*, gode dell'eccezionale guarentigia dell'irresponsabilità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost.

Richiesta di riconoscere ed attivare siffatto regime di immunità, la Regione, zitenendo sussistenti gli estremi dell'irresponsabilità, ha deciso positivamente per la sua applicazione.

Pare arduo sottrarsi alla conclusione che il giudice di primo grado, e per esso, lo Stato, con la succitata decisione, ha violato la posizione di autonomia e di indipendenza costituzionalmente garantita ai componenti il Consiglio regionale e, loro tramite, al Consiglio stesso.

È sufficiente attualizzare al caso di specie i punti fermi pocanzi evidenziati, per accorgersi che: a) si è violata «la più ampia libertà di valutazione e di decisione» riservata ai consiglieri regionali (per dirla con T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 1994, 294); b) si preteso di esercitare la giurisdizione anziché provvedere a declinarla; c) si è invasa la sfera di autonomia costituzionalmente riservata ai consiglieri e alla regione.

4. — A scanso di equivoci, bene precisare che, nel radicare (l'ammissibilità del presente conflitto sull'assunto della carenza del potere da parte di chi l'ha esercitato e sull'effetto del pregiudizio dell'autonomia regionale, non si intende affatto contestare, qui anziché davanti al giudice dell'impugnazione, gli errori *in iudicando* commessi dal giudice di prime cure laddove non ha dichiarato il difetto di giurisdizione o non ha sospeso il giudizio, come pure avrebbe dovuto: si denuncia, piuttosto, l'illegittimo convincimento che ha indotto il Tribunale di Venezia ad esercitare un potere che non gli compete e non gli competeva.

Se si vuole, l'errore di cui ci si duole è «sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa» (*cfr.* sent. n. 285/1990); non si chiede, pertanto, un sindacato sul merito dell'attività giurisdizionale, quanto piuttosto di dichiarare come l'esercizio della giurisdizione sia (stato) lesivo in sé, indipendentemente dal *quomodo*, delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione.

È stato chiarito, sia dalla sentenza n. 289 del 1974, che, se, da una parte, è inammissibile l'impugnazione, mediante conflitto, di atti giurisdizionali quando si chieda in sostanza la correzione di eventuali errori *in iudicando* nei quali il giudico sia incorso, mirando ad ottenere nel merito la revisione della sentenza, d'altra parte il conflitto è pienamente ammissibile quando sia denunciata una lesione derivante «dal solo fatto di esercitare la giurisdizione nei confronti di atti ... che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali».

5. — Il caso di specie presenta peculiarità del tutto singolari, peculiarità dalle quali discende, quale naturale corollario, la scarsa pertinenza (o, quanto meno, la non automatica attinenza) dei precedenti giurisprudenziali elaborati in tema di condizioni di applicazione della guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. (e, parallelamente di cui all'art. 68, primo comma).

Esso involge, innanzi tutto, non già la posizione di un «semplice» consigliere regionale, bensì quella di un consigliere-Presidente di regione. Dal che derivano, a tacer d'altro, due significative specificità da non pretermettere o confondere troppo frettolosamente nel crogiolo dei casi già decisi. Non va dimenticato, infatti: a) che la funzione di rappresentanza della Regione e di direzione della politica della giunta (*cfr.* artt. 121, comma 4, Cost. e 30 statuto Veneto) si accompagna istituzionalmente (e comunque per prassi eretta a consuetudine facoltizzante) alla possibilità di «esternazione politica»; b) che tale potere in ogni caso va al di là delle puntuali competenze affidate dalla legge al Presidente ed è, si può dire, quasi connaturato al suo ruolo.

Non si può, dunque, revocare in dubbio che per un presidente di regione, tanto più oggi che la sua elezione avviene a suffragio universale e diretto (*cf.* art. 122 come novellato dalla legge cost. n. 2/2001), la manifestazione di valutazioni e di orientamenti sui temi dell'attualità politica è diretta espressione del *munus publicum* di cui è titolare: ha, il Presidente, una sorta di diritto di parlare per chiarire pubblicamente, avendone la responsabilità politica diffusa, il significato e la ragione degli atti propri e del proprio «governo».

Devono, pertanto, considerarsi coperte dall'immunità le dichiarazioni presidenziali (quali quelle in oggetto), ascrivibili e non ascrivibili a funzioni tipizzate, (per il solo fatto di essere) riferibili o genericamente connesse alla sua carica rappresentativa e alla realizzazione dell'indirizzo politico sul quale il corpo elettorale a suo tempo votandolo nominativamente, ha espresso la sua preferenza.

6. — A tal riguardo l'intervista «madre» del dott. Galan (la prima, quella del 7 febbraio su Libero) va necessariamente contestualizzata, perché, letta per *excerpta*, acquista connotati che non le sono propri.

Galan, allora, non parlò solo di Rai, ma, con la stessa *vis polemica*, anche di buoni scuola, di sanità, di grandi opere, di ambiente, di statuto regionale: cioè di obiettivi del suo programma di governo realizzati e da realizzare; e, ancora, relativamente alla Rai regionale, il tono sferzante nasceva dall'incombente rinnovo del consiglio di amministrazione e, perciò, era funzionale, ad ottenere, per la sede regionale, una maggiore «rappresentanza» di colore.

Diventa così evidente che si tratta di dichiarazioni strumentali alla posizione pubblica ed istituzionale del Presidente, di indubbia valenza politica: per definizione (vale a dire, proprio per l'alto tasso di politicità), non sindacabili, a meno di non voler compromettere alla radice, contrariamente alla stessa *ratio* sottesa dalla prerogativa in esame, la garanzia dell'indipendenza dell'autonomia regionale.

Tornano alla mente le parole scritte da Carlo Esposito, già nel 1960 (voce *Capo dello Stato*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 236), a proposito dell'area dell'irresponsabilità del Presidente della Repubblica: «... la tesi del Capo dello Stato come organo politico imparziale o *supra partes* appartiene al mondo delle ricostruzioni mistiche e non a quello delle definizioni realistiche ... Secondo ogni seria ricostruzione realistica, quando si attribuiscono poteri al Capo dello Stato (e in particolare quando si attribuiscono poteri sottratti alla prevalente volontà ministeriale) questi non sono dati alla «Dea Ragione», ma ad un uomo con i suoi vizi e con le sue virtù, con le sue passioni e con i suoi inevitabili orientamenti... L'unica distinzione qualitativa tra il potere del Capo dello Stato irresponsabile, salvo i casi di grave illegalità ... e quello degli altri organi politici, in regime parlamentare, non è nella imparzialità del Capo dello Stato, ma se mai nella "personalizzazione" del suo potere».

Nel dibattito politico i limiti della libertà di manifestazione del pensiero diventano massimamente labili: chi sceglie di dedicarsi alla vita politica attiva opera sempre una scelta di parte e, necessariamente (per la funzione che esclude l'indifferenza, la quale è possibile solo all'interno della società civile), assume un punto di vista, abbraccia una fazione, diventa fazioso.

7. — L'oggetto reale dell'invettiva, invero, consiste in uno dei cardini del sistema del potere politico locale, vale a dire la gestione e/o la riforma del servizio radiotelevisivo regionale.

Ed infatti, gli stessi articoli di giornale che si sono soffermati sulle esternazioni di Galan, di esse, danno, *apertis verbis*, una lettura squisitamente politica, ben più fine rispetto al «peso» delle parole in concreto usate, ricordando, appunto, che di lì a pochi giorni, si sarebbe provveduto al rinnovo dei vertici Rai:

Il Manifesto (8 febbraio 2002): «probabilmente il governatore del Veneto ha anche un altro obiettivo. La Lega, quella Lega che appunto vuole infilare le sedi Rai del Nord nel suo bottino di guerra. A livello regionale ultimamente si sono registrate parecchie frizioni tra Il Presidente e il Carroccio. Alla vigilia delle nomine Rai il messaggio dell'intemperante Galan sembra dunque rivolto alla coalizione: fate in modo che non mi pestino i piedi»;

Il Corriere della Sera (8 febbraio 2002): «Umberto Bossi si sente tranquillo: "la Lega avrà il suo rappresentante". Ma sul rinnovo del consiglio di amministrazione della Rai le acque restano agitate. Perché l'offensiva portata avanti dal Carroccio sta provocando non pochi problemi a chi deve proporre la rosa dei cinque nomi che governeranno l'azienda pubblica televisiva. ... Alla fine del Consiglio dei ministri il leader del Carroccio fa notare che in Rai c'è sempre stato un posto per tutti". E quindi "questa volta ci sarà un posto anche per la Lega: ci mancherebbe altro". È vero che alla fine il ministro per la Devolution si potrebbe anche accontentare di qualche direzione dei Tg regionali del Nord. Ma il problema è politico e deve trovare una soluzione politica»;

La Nuova Venezia (9 febbraio 2002): «Peccato che il 17 ci sia all'ordine del giorno il rinnovo del cda della Rai e, a cascata, dei vertici regionali. Meccanismi di compensazione tra Forza Italia e Lega prevedono che i capiredattori di Milano, Torino e Venezia siano uomini di Bossi ... Max Parisi sarebbe designato per Venezia. ... Se fosse lui la vera preoccupazione di Giancarlo Galan»;

Il Giornale di Vicenza (9 febbraio 2002): «... Giuseppe Giulietti sostiene che quello di Galan non è solo un attacco ai giornalisti del Tg3 Veneto ma era un parlare a nuora perché suocera intenda. Mi è parso ... un tentativo di sparare contro gli accordi sul futuro della gestione Rai già presi con la Lega Nord. Galan ... ha voluto attaccare una delle intese principali: quella in base alla quale, se alla Lega non dovesse venir concesso un posto nel Consiglio di amministrazione della Rai, le verrebbe comunque riconosciuto il condirettore della testata Tgr per il Nord, nonché il governo di alcune sedi regionali, ovvero Torino, Venezia e Genova o Trieste»;

Il Messaggero (16 febbraio 2002): partendo dalle parole di Piero Vigorelli, che guidò la testata giornalistica regionale nel '94 «rispetto ai miei tempi ... alle redazioni regionali è stata fatta una lottizzazione selvaggia. Solo tre su ventuno sono in mano a uomini del centro destra», l'articolista (Alberto Guarnieri) chiosa: «il dato vien contestato dagli attuali vertici. Secondo loro sarebbero "ben" sette su ventuno le regioni targate Polo. Qualcuno potrebbe notare che è ben triste trattare dei giornalisti professionisti con alta qualifica come dei lottizzati. Ma a Saxa Rubra non si scandalizza nessuno. È noto che per la nomina di un capo di sede regionale ministri e politici che contano spendono molte più telefonate che non per un caporedattore del Tg1. ... La Tgr è tornata in seno al Tg3 dal 1996. Fu Nuccio Fava a traghettare i suoi 800 giornalisti (la più grande redazione d'Europa) nel seno dell'ex Telekabul. Ennio Chiodi, Nino Rizzo Nervo e Antonio Di Bella hanno proseguito l'attuale andazzo e tutti e tre vi direbbero che è giusto così. Ma sanno benissimo di non avere quasi nessun potere su un capo di sede regionale ... Per accrescere il controllo ci sono oggi quattro commissari, Roberto Reale (diessino) per il Nord Est. Sarebbe la sua testa il vero obiettivo delle proteste del presidente della Regione Galan, che hanno invece portato alle dimissioni [respinte] del capo della sede Veneta, Roberto Casagrande».

Lo stesso Galan, secondo quanto battuto dall'agenzia ANSA, il giorno successivo alla famigerata intervista, chiariva il senso della polemica: «la mia accusa è che il telegiornale del Veneto non dà informazioni sul Veneto. Non tanto sul suo Presidente ... Un servizio nato e pagato dal contribuente per dare informazioni al cittadino si perde più in piccole beghe di cortile che nei grandi fatti che succedono in questa Regione ... dimostrando oltretutto una incapacità assoluta di trasferire i grandi fatti che questa Regione produce a livello nazionale. In questo sta il vero fallimento del Tg3». E, nelle pagine de Il Gazzettino (8 febbraio), dichiarava: «Dobbiamo registrare il fallimento di RaiTre in questi anni. Era stata fondata per essere una televisione regionale, ma lo spazio dedicato al Veneto, così come alle altre Regioni, è una miseria rispetto ad un palinsesto che invece è stato concepito come strumento per fare concorrenza alle televisioni emergenti».

Di recente, tornando sull'argomento, Galan ha precisato il suo pensiero: «Io non voglio accendere RaiTre e vedere la diretta da Roma del concorso ippico nazionale, o cose che vedo su altre reti nazionali. Rai Tre esiste ed è pagata dal contribuente per valorizzare le specificità regionali. ... È mai possibile che il palinsesto nazionale occupi il 95% della programmazione di RaiTre?» (Il Mattino di Padova, 5 ottobre 2005: doc. 4).

Del resto, la domanda del cronista di Libero che ha aperto il varco alle dichiarazioni contestate è già di per se stessa, illuminante sullo stato dei fatti, se non addirittura suggestiva: «Parliamone Presidente, parliamone della RAI. Adesso cambieranno i vertici e dovrebbero venire tempi migliori per il centro destra» (doc. 2). Per giungere a formulare quello specifico quesito evidentemente il giornalista era ben consapevole della mancanza di equilibrio nella distribuzione degli spazi di informazione della televisione locale, inducendo il Presidente Galan a prendere posizione: la risposta che ne è scaturita non è che l'auspicio che con il rinnovo dei vertici aziendali vi fosse un diverso modo di fare informazione.

Altre latitudini, identità di contenuti: ne L'espresso del 6 ottobre (2005 (p. 62) alla domanda «Romano Prodi ha detto che l'informazione tv non è imparziale né su Rai né su Mediaset. Cosa ne pensa?», Giovanni Minoli risponde: «È iniziata la campagna elettorale. Prodi non ha televisioni né di proprietà né in uso. Sente il rischio di un'informazione partigiana, e lo ha denunciato. Penso sia legittimo farlo» (doc. 67). Gli esempi come questo potrebbero sprecarsi.

Ove si rifletta, anche un istante, su tutto ciò, non può che concludersi che il Presidente Galan, con l'intervista in esame e con le dichiarazioni a seguire, ha inteso partecipare alla discussione su un tema politico all'ordine del giorno, illustrare il suo punto di vista di governatore-consigliere del gruppo politico di maggioranza e prospettare le proprie valutazioni soggettive, avvalendosi del diritto di critica politica, con il linguaggio vivido, se si vuole polemico e provocatorio, proprio della politica.

È massima ricorrente, in giurisprudenza, che «nelle manifestazioni di vita politica o amministrativa, un dato evento può essere la risultante di molteplici condizioni, tutte analogamente plausibili, che a loro volta interagiscono tra loro o con altre concause. Qui sarebbe davvero azzardato parlare di verità e pretendere di ricostruire il senso politico di una vicenda attraverso gli ordinari strumenti di accertamento giudiziario per il solo fatto che,

anche ad ammettere che sia oggettivamente conseguibile un obiettivo di verità, sarebbero quanto meno configurabili molteplici verità, tutte altrettanto valide, secondo le disponibilità dell'interprete ad accordare, stando ai propri personali metri di giudizio, maggiore valenza a una piuttosto che ad altra ragione determinante» (Cass. pen., sez. V, sent. n. 23223/03).

8. — La lettura dei giornali di allora porta alla luce un altro dato fattuale non trascurabile: se di attacco si vuole parlare, esso sicuramente non fu diretto alle persone dei dott.ri Reale e Casagrande, bensì al sistema televisivo regionale nel suo insieme.

In particolare, nell'intervista del 7 febbraio non è menzionato né il dott. Casagrande né il dott. Reale: destinatari dell'invettiva sono entità plurisoggettive, quali la «sede veneta» [della Rai], il «comitato di redazione» (che, peraltro, potrebbe alludere tanto alla redazione regionale, quanto all'omonimo organismo sindacale), Rai 3, il Tg3. Il nome di Casagrande e di Reale compare solo nei giorni successivi — con toni vivaci ma non diffamatori — o in relazione al fatto delle dimissioni di Casagrande, o insieme al nome di altre persone (Zaccaria, l'intero c.d.a. della Rai): diversamente opinando, si altera la scansione temporale degli eventi (il riferimento a Casagrande contenuto nell'intervista dell'8 avviene su sollecitazione del giornalista e a commento delle dimissioni di quello, ma, ovviamente non prova che il generico attacco alla Rai regionale del giorno prima era diretto a Casagrande), o si opera una selezione arbitraria fra i giornalisti della redazione regionale di cui non è traccia nelle parole di Galan (il quale si limita a dichiarare, di fronte alla notizia delle dimissioni di Casagrande, che attendeva che seguissero altre dimissioni, quelle di Reale, di Zaccaria, del c.d.a. della Rai: il tono non è ingiurioso, semmai ironico. Sotto questo profilo la flotizia, per come è riportata in *Liberò* dell'8 febbraio, «si dimette solo Casagrande? Reale non ancora?» non riporta affatto fedelmente il pensiero espresso dal Governatore, come dimostrano gli altri quotidiani usciti lo stesso giorno: «si dimette Casagrande? mi aspettavo che seguissero altre dimissioni: Reale, Zaccaria il c.d.a. della Rai» oppure «mi auguro che per solidarietà si dimetta anche il presidente della Rai, Zaccaria»: *cfr.* *La Nuova Venezia*, *l'Unità*, *Il Gazzettino*, *il Giornale di Vicenza* e le agenzie di stampa *ADNkronos* e *ANSA* sempre dell'8 febbraio).

Non solo esce confermata la valenza politica dell'intervista. Ma è lecito dubitare, con riserva di più approfonditamente dedurre sul punto, che laddove Casagrande e Reale abbiano inteso agire non *uti singuli* ma nella veste di soggetti esponenziali di interessi super individuali, l'uno e l'altro, come non avevano titolo ieri ad instaurare il giudizio civile, non avrebbero titolo oggi ad intervenire nel presente giudizio (nonostante la «storica» sent. n. 76/2001), spettando la legittimazione unicamente al soggetto munito di rappresentanza esterna dell'organo pretesamente molestato (e non serve in questa sede approfondire se si tratta del direttore del Tg3, Antonio di Bella, del direttore della testata giornalistica regionale, Angela Buttiglione, del direttore generale della Rai, Alfredo Meocci).

9. — V'è di più. Il caso *sub judice* presenta un ulteriore aspetto di novità rispetto a quelli appartenenti al passato: la sopravvenuta *interpositio legislatoris*, intervenuta a chiarire e ad attuare l'istituto dell'insindacabilità parlamentare (e, quindi, consiliare), a riprova della circolarità del diritto «in quanto sistema i cui gradi inferiori si saldano con quelli superiori per esserne integrati e per integrarli» (L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, 111, cui *adde* G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino, 1992, 210, per il quale «il riconoscimento della legislazione come funzione originaria e non derivata dipende necessariamente dalla concezione della Costituzione non come un sistema chiuso di principi ma come un contesto aperto di elementi, la cui determinazione storico-concreta, entro i limiti di elasticità che tale contesto permette, è lasciata al legislatore»).

Devono, in particolare, essere tenuti in debito conto alcuni recenti interventi legislativi, i quali hanno condotto alla definizione normativa (quindi, vincolante per qualsiasi giudice, anche costituzionale) sia dell'ambito di applicazione sostanziale della garanzia dell'art. 68, primo comma, Cost. (e, quindi, del corrispondente art. 122., quarto comma) sia del suo rilievo processuale.

In linea di ideale continuità con una serie ininterrotta di diciannove decreti-legge (non convertiti) approvati in materia di attuazione dell'art. 68 Cost. tra il 1993 e il 1996, l'art. 3 della dispone che l'art. . 68, primo comma Cost. [e, dunque, con i dovuti aggiustamenti, anche l'art. 122, quarto comma] si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento». Appunto, come deve essere nel caso *de quo*, la garanzia copre la divulgazione, la critica e la denuncia politica espressa in connessione con i compiti istituzionali anche all'infuori dalle mura del Palazzo.

Ai fini dell'applicazione della guarentigia, per il legislatore, non ha (più) rilievo il fatto che si discorra di atti tipici ovvero di atti non tipici e, quanto a questi ultimi, è sufficiente che siano contrassegnati da una semplice con-

nessione (non più da uno specifico nesso funzionale) con la funzione pubblica esercitata. Un tanto basta a costituire di fondamento ogni dubbio, potendosi senz'altro convenire che le dichiarazioni di Galan esprimono essenzialmente l'uomo pubblico (non il privato cittadino) nell'atto di manifestare il suo ruolo di rappresentante e di guida politica.

Ma la legge citata introduce anche misure di natura processuale, configurando una sorta di «pregiudizialità parlamentare». L'art. 3, infatti, prevede: *a*) l'obbligo per il giudice di investire preliminarmente la Camera della decisione circa l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, Cost., qualora il parlamentare nei cui riguardi è chiamato a pronunciarsi proponga in giudizio la relativa eccezione, sospendendo il giudizio in corso e rimanendo vincolato alla decisione da quella adottata; *b*) la facoltà, per il parlamentare che assuma che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti è coperto dall'immunità, di investire della questione la Camera, la quale può chiedere al giudice, sempre con effetto vincolante, di sospendere il procedimento.

Del resto, è stata questa stessa Corte ad affermare e a ribadire che «le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte» (sentenze n. 265 del 1997; n. 443 del 1993; n. 1150 del 1988), facendone derivare che «la prerogativa in questione attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire in ordine ad essa una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità».

Dato un siffatto impianto normativo-giurisprudenziale, non è affatto peregrino concludere (pur nella consapevolezza che si tratta di tesi assolutamente minoritaria) che, analogamente alla delibera della Camera, anche l'atto con cui la regione interviene a tutela del consigliere regionale (come quello adottato, nel caso qui rubricato, dalla Regione Veneto con d.g.r. n. 2490/2005 che autorizza ad interpellare la Corte) abbia un'efficacia inibitoria del procedimento giurisdizionale in corso, del quale il giudice non può che prendere atto (salvo il conflitto di attribuzioni) per non debordare dai limiti della propria competenza spingendosi in quanto gli è costituzionalmente sottratto.

Quest'ultima soluzione pare necessitata: *a*) stante il medesimo tenore letterale dell'art. 122, quarto comma, Cost. e dell'art. 68, primo comma; *b*) avendo la premessa del ragionamento («le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte») contorni generali applicabili tanto all'organo nazionale che a quello regionale; *c*) godendo oggi (*i.e.*: a seguito della legge cost. n. 3/2001) tutti i soggetti della Repubblica di pari dignità costituzionale (*cfr.* art. 114 ss. Cost.).

10. — In ogni caso, anche a voler superare gli argomenti che precedono, la garanzia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. deve ora e doveva allora essere riconosciuta perché le dichiarazioni rilasciate *extra moenia* dal Presidente-consigliere Galan sono funzionalmente connesse con le tipiche funzioni legislative e di indirizzo e controllo politico.

Codesta Corte «più volte ... ha affermato che l'esonero da responsabilità, previsto dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione quale salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia» (*cfr. ex plurimis*, sentt. un. 76/2001; 391/1999; 276/2001).

Ha, altresì, precisato, in via generale, «che le funzioni legislative e di indirizzo politico, nonché quelle di controllo e di autorganizzazione, connotano il livello costituzionale dell'autonomia garantita alle regioni e che l'esercizio di esse, riservato al consiglio regionale, non può essere sindacato da organi giudiziari al fine di accertare l'eventuale responsabilità dei soggetti deputati ad adempierle» (sentenze nn. 69 e 70 del 1985).

Vigilare e vagliare il corretto esercizio dell'informazione televisiva, da sempre al centro del più acceso dibattito pubblico e politico sia, in sé, per la natura «sensibile» del mezzo (televisione come strumento del pluralismo), sia per l'influenza che può avere nell'orientare anche politicamente gli spettatori (televisione come strumento di potere), non può ritenersi estraneo alle funzioni e al campo di azione del Presidente della Regione. Non solo, per quanto sopra già si è scritto, per il ruolo istituzionale che questi riveste, ma anche e soprattutto perché non può affatto sostenersi che la materia del servizio radiotelevisivo sia del tutto estranea alle competenze delle Regioni, avendo esse potestà legislativa concorrente in materia di «ordinamento della comunicazione» (art. 117, terzo comma, Cost.: *cfr.*, *inier alia* Corte cost., sentenze nn. 307/2003; 312/2003; 324/2003; 336/2005). Non a caso, gli stessi attori Reale e Casagrande avevano pacificamente ricondotto le interviste del dr. Galan al suo ruolo istituzionale tanto da avere provveduto a notificare l'atto di citazione non già, come prevede il codice di rito, nella residenza del convenuto, bensì al dott. Giancarlo Galan nella sua qualità di «Presidente *pro tempore* della giunta regionale - Palazzo Balbi (VE)».

Sotto questo profilo, le dichiarazioni di Galan, sono oggettivamente correlabili sia alla posizione istituzionale del Presidente-consigliere, sia alle competenze tipiche dell'ente di cui fa parte e che rappresenta.

11. — In via riassuntiva, deve farsi applicazione della prerogativa costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, Cost, e *quoad effectus* riconoscersi che la sentenza del giudice veneziano viola i limiti esterni imposti alla sua giurisdizione, perchè le dichiarazioni del Presidente-consigliere Galan:

- a) sono funzionalmente connesse alle tipiche funzioni legislativa e di indirizzo e controllo politico;
- b) in ogni caso, rientrano nel potere, non importa se tipico o no, di esternazione (naturalmente orientata) proprio dell'organo di rappresentanza e di indirizzo della Regione;
- c) sono caratterizzate *ex se* da un alto grado di politicità, insindacabile soprattutto laddove non sia possibile distinguere, a pena di sterili formalismi, il soggetto-persona fisica dalla carica che ricopre (non v'è chi non veda che le stesse riflessioni condotte sugli organi collegiali, quali il Parlamento o il Consiglio regionale, non sono riproducibili *sic et simpliciter* per gli organi monocratici);
- d) rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 122, quarto comma, Cost. per come, sia pure indirettamente (con riguardo all'art. 68, primo comma Cost.), è stato definito dal legislatore ordinario.

Essendo, poi, sopravvenuta la delibera con cui la Giunta regionale, autorizzando la regione alla proposizione del conflitto avverso la sentenza di primo grado, ha ritenute lese le proprie competenze costituzionalmente definite, si deve concludere inoltre per l'attuale improcedibilità del giudizio ordinario, sia di cognizione che di esecuzione, in attesa degli esiti del procedimento avanti codesto ecc.mo Collegio.

Da tutto quanto fin qui si esposto si evince, con evidenza, la violazione dell'art. 122, quarto comma e, suo tramite, degli artt. 121 e 123 Cost. di disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dei supremi organi regionali.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte:

1) *dichiari che non spettava allo Stato e, per esso, al Tribunale di Venezia accertare la responsabilità civile del Presidente-consigliere regionale Giancarlo Galan per l'intervista apparsa sul quotidiano Libero del giorno 7 febbraio 2002, e per le successive dichiarazioni ad essa correlate;*

2) *per l'effetto, annulli la sentenza del Tribunale di Venezia, III sez. civ., 30 aprile 2005, n. 1715, in applicazione degli artt. 41 e 38, legge 11 marzo 1953, n. 87.*

A fini istruttori si producono i seguenti documenti:

1) *delibera di autorizzazione a proporre conflitto di attribuzioni avanti la Corte costituzionale della Giunta regionale veneta 13 settembre 2005, n. 2490;*

2) *copia dell'intervista a Galan su Libero del 7 febbraio 2002;*

3) *copia di tutti gli articoli apparsi sui quotidiani citati in memoria;*

4) *copia della sentenza n. 1715 del 30 aprile 2005-8 agosto 2005 del Tribunale civile di Venezia;*

5) *intervista a Galan, Il Mattino di Padova, 5 ottobre 2005;*

6) *intervista a Giovanni Minoli, L'espresso, 6 ottobre 2005, 62.*

Padova-Roma, addì 28 ottobre 2005

AVV. PROF. Mario BERTOLISSI - AVV. Luigi MANZI

N. 40

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 18 novembre 2005
(del Tribunale di Roma)*

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 18 dicembre 2002, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Cesare Previti per diffamazione nei confronti della signora Stefania Ariosto concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 dicembre 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale n. 2116/99 RG. e 2286/98 PM. a carico di Previti Cesare; sentiti le parti;

O S S E R V A

A seguito di querela sporta in data 5/6 febbraio 97 da Ariosto Stefania, il Gip in sede, con decreto del 27 gennaio 1999, disponeva il rinvio a giudizio di Previti Cesare per rispondere del reato p. e p. dall'art. 595 comma 1, 2 e 3 c.p., perché, intervistato nell'articolo intitolato «Sconfitto il p.m. dalla faccia di bronzo», pubblicato in data 30 gennaio 1997 sul quotidiano «La Repubblica», offendeva la reputazione di Ariosto Stefania; segnatamente affermava: «È una vergogna che un'ammucchiata tra magistrati e quattro giornalisti, questa specie di complotto contro di me si sia trasformato in un rinvio a giudizio che ha provocato un danno enorme a me e a Forza Italia. Su tutto questo poi mi sono cadute le fantasie dell'Ariosto. E vuole sapere una cosa? Mi dica — Ancora non trovo a Milano un p.m. che indaghi sulle bugie dell'Ariosto e su chi l'ha montata e le ha fatto dire quel che ha detto. E perché dovrebbe? Perché la procura sa benissimo che quella donna mente sapendo di mentire. Gliel'ho dimostrato, hanno una montagna di carte che lo prova, basterebbe che le sfogliassero...». In Roma, il 30 gennaio 1997; querela del 5/6 febbraio 1997.

Nel corso del dibattimento perveniva al tribunale una nota datata 19 dicembre 2002, con la quale il Presidente della Camera dei deputati comunicava che la stessa Camera, nella seduta del 18 dicembre 2002, a seguito di relazione della Giunta per le autorizzazioni, aveva deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. In particolare, nella relazione di maggioranza esposta dall'on. Fragalà, si evidenzia che «la vicenda in questione si inquadra nella più generale tematica — largamente oggetto di polemica politica e di esame parlamentare — connessa con i processi per corruzione condotti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e culminata con la richiesta di arresto del deputato Previti avanzata alla Camera dei deputati nella XIII legislatura». Si assume che la materia è sostanzialmente la medesima su cui la Camera ha già deliberato nelle sedute del 14 marzo e del 13 giugno 2002 a proposito di alcuni procedimenti scaturiti a seguito di querele sporte da Stefania Ariosto nei confronti di Cesare Previti ed altri e aventi ad oggetto dichiarazioni similari asseritamente diffamatorie riguardanti la pretesa falsità di quanto dichiarato da quella testimone. La questione della credibilità della Ariosto — si legge nella relazione di maggioranza del 14 marzo 2002, alla quale fa riferimento l'on. Fragalà - è stata «nella XIII legislatura una tematica largamente approfondita. Sicché non appare dubbio che le dichiarazioni oggi in questione dell'onorevole Previti appartengano al novero — individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — delle dichiarazioni cosiddette prodromiche e conseguenti all'attività parlamentare in senso stretto e dunque non siano sindacabili in sede giudiziaria».

Ritiene questo tribunale che la Camera dei deputati, con l'affermazione di insindacabilità, abbia erroneamente esercitato il proprio potere, perché ha arbitrariamente valutato il presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare.

Codesta Corte ha più volte affermato che rientrano nella previsione di immunità di cui al citato art. 68 Cost., solo le opinioni legate da «nesso funzionale» con le attività svolte dal dichiarante nella sua qualità di membro delle Camere.

«Costituiscono opinioni espresse nell'esercizio della funzione quelle manifestate nel corso dei lavori della Camera e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima ovvero manifestate in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea. Invece l'attività politica svolta dal parlamentare al di fuori di questo ambito non può dirsi di per sé esplicazione della funzione parlamentare nel senso preciso cui si riferisce l'art. 68 comma 1 della Costituzione. Nel normale svolgimento della vita democratica e del dibattito politico, le opinioni che il parlamentare esprima fuori dei compiti e delle attività propri delle assemblee rappresentano piuttosto esercizio della libertà di espressione comune a tutti i consociati; ad esse dunque non può estendersi, senza snaturarla, una immunità che la Costituzione ha voluto, in deroga al generale principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, riservare alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni».

«Discende da quanto osservato che la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde; tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si estrinseca» (sentenza n. 10/ 2000 della Corte).

Il significato del «nesso funzionale», per ritenere l'insindacabilità della dichiarazione che si pretende lesiva, deve essere inteso «non come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare» (sentenza n. 11/2000). La stessa Corte ha ancora recentemente affermato che ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari è necessario che vi sia quantomeno «una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime» (sentenze n. 79 del 2002, nn. 76 e 289 del 2001 e sentenza n. 321 del 2000).

Orbene, nel caso in esame non ricorrono i suddetti presupposti. Anche se la asserita falsità delle dichiarazioni della Ariosto fu oggetto di un dibattito parlamentare ai fini della autorizzazione a procedere in altri procedimenti con imputazioni similari a carico di Cesare Previti, non risulta che quest'ultimo abbia reso sull'argomento, prima delle espressioni addebitategli nell'odierno capo d'imputazioni, dichiarazioni riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare.

Dalla relazione svolta nella seduta dell'Assemblea del 14 marzo 2002, alla quale fa riferimento ricettizio il relatore Fragalà, si evince che il dibattito sulla richiesta di autorizzazione a procedere all'arresto del Previti inoltrata dalla Procura di Milano, durante il quale fu vagliata l'attendibilità della testimonianza della Ariosto, avvenne nelle sedute del 18 settembre e del 12 dicembre del 1997; che in data 8 gennaio 1998 fu ascoltato l'on. Previti il quale depositò una memoria scritta e che ancora sull'argomento la Camera tornò nelle sedute successive del 19 e 20 gennaio 1998.

Rileva a questo punto il tribunale che, a parte che non si conosce il contenuto del ricordato intervento del Previti e che quindi non vi è prova in atti che le opinioni dallo stesso espresse in sede parlamentare corrispondano sostanzialmente alle affermazioni asseritamente diffamatorie riportate nel capo d'imputazione (non essendo a tal fine sufficiente che nei dibattiti tenutisi alla Camera altri parlamentari abbiano contestato la credibilità in qualità di testimone di Stefania Ariosto), è certo che quell'intervento fu comunque successivo alle dichiarazioni riprodotte nell'articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 30 gennaio 1997.

Deve quindi negarsi che le espressioni contestate siano comunque funzionalmente connesse alla esternazione in sede parlamentare, essendo evidente che per la sussistenza della prerogativa della immunità, quest'ultima tipica attività deve precedere cronologicamente la manifestazione «extra moenia» ad essa funzionalmente riconducibile. Diversamente opinando qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di una interrogazione «ad hoc» (in tal senso si veda la sentenza della Corte n. 289 del 18 luglio 1998).

La deliberazione di insindacabilità è stata, dunque, adottata dalla Camera dei deputati sulla base di una errata valutazione dei presupposti richiesti dall'art. 68 della Costituzione, con conseguente illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria, alla quale deve essere riconosciuto il potere-dovere di procedere nei confronti dell'on. Cesare Previti, allo scopo di valutare se le dichiarazioni riportate nel capo d'imputazione abbiano o meno valenza diffamatoria e, quindi, se egli debba rispondere del contestato reato di diffamazione a mezzo stampa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 68 comma primo e 134 della Costituzione, 37 e 38 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 26 delib. Corte cost. 16 marzo 1956;

Sollewa conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e chiede che la Corte dichiari che non spettava alla stessa Camera affermare la insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti in relazione ai fatti per i quali è stata esercitata nei suoi confronti l'azione penale nel procedimento n. 2116/99 R.G. Trib. Roma, con conseguente annullamento della delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 2002;

Sospende di conseguenza il procedimento in corso;

Ordina la immediata trasmissione degli atti e del ricorso alla Corte costituzionale, con deposito in quella cancelleria;

Dispone che il presente ricorso sia notificato alle parti in causa non presenti alla lettura in dibattimento, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Roma, addì 1° aprile 2003

Il Presidente: CATENACCI

AVVERTENZA

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 303/2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a s.s., n. 39 del 6 ottobre 2004.

05C1176

N. 559

Ordinanza dell'8 agosto 2005 emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Seh Nezim

Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine del Questore di lasciare il territorio entro cinque giorni - Convalida dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di difesa.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis, aggiunto dall'art. 13, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

L'imputato si è trattenuto nel territorio dello Stato nonostante la rituale notifica del provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera e del provvedimento del questore con cui si dava atto della impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di assistenza temporanea e gli si ordinava di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni.

L'imputato non ha fornito valide giustificazioni circa la sua permanenza, di tal che dovrebbe pronunciarsi sentenza di condanna. Sussiste per altro un fondato dubbio di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione al diritto di difesa, del comma 5-bis dell'art. 14, d.lgs. 286/1998 e succ. modd. in quanto — a differenza di quanto previsto in caso di espulsione con accompagnamento alla frontiera e nel caso di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea non viene prevista la convalida da parte del giudice di pace, determinando in tal modo una immotivata e ingiustificata *deminatio* delle garanzie di difesa, sulla base della semplice discrezionalità amministrativa.

La questione è senz'altro rilevante nel procedimento *de quo*, ed appare altresì non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Sollewa d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del comma 5-bis dell'art. 14, d.lgs. 286/1998 in relazione agli art. 3 e 24 Cost.

Ordina sospendersi il processo penale, e manda alla cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento e degli atti alla Corte costituzionale e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere e la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri.

Siena, addì 8 agosto 2005

Il giudice: CHINI

05C1156

N. 560

Ordinanza del 27 agosto 2005 emessa dal Giudice di pace di Menfi nel procedimento civile vertente tra Cooperativa Autotrasporti a r.l. Adranone contro Montepaschi SE.RI.T. S.p.A.

Riscossione delle imposte - Morosità nel pagamento di somme iscritte a ruolo - Fermo amministrativo di veicoli a motore - Mancata indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è esperibile il giudizio di opposizione - Mancata previsione di un termine di efficacia del fermo, entro il quale il concessionario deve intraprendere, a pena di decadenza, le azioni esecutive - Lesione del diritto di difesa e della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale - Compromissione della certezza del diritto - Disparità di trattamento fra privato cittadino e concessionario della riscossione.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 86.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 59/C/04 R.G.A.C. avente ad oggetto condannatorio-risarcimento danni tra la Cooperativa Autotrasporti a r.l. Adranone, con sede in Sambuca di Sicilia, via Mazzini, 7, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Pietro Cacioppo, elett.te domiciliata in Menfi, via L. Cacioppo, 78/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Giovanna che la rappresenta e difende, attrice, e la Montepaschi SE.RI.T. S.p.A., titolare del Servizio riscossione tributi per la Concessione della provincia di Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dr. Francesco Baccarella n.q., elett.te domiciliata in Sciacca, piazza Don Minzioni, 5 presso lo studio dell'avv. Maria Antonia Fauci che la rappresenta e difende, convenuta.

Premesso in fatto

Con atto di citazione, notificato in data 5 maggio 2004, l'attrice come in epigrafe rappresentata e difesa, citava in giudizio la convenuta Montepaschi SE.RI.T, e, premettendo che quest'ultima aveva disposto illegittimamente il fermo degli autoveicoli di sua proprietà targati AL862ZE e BD000PJ, chiedeva la condanna della stessa al risarcimento dei danni.

In particolare l'attrice affermava che, a seguito del mancato pagamento dei debiti di cui alle cartelle esattoriali n. 29120000004292848 not. il 28 settembre 2000, n. 2912001003596060644 not. il 14 maggio 2001, n. 29120100046591049 not. il 5 luglio 2001 e n. 2920020007928912 not. il 22 aprile 2002 per un carico complessivo di euro 306.903,24 dovuto a diverso titolo tributario e a titolo di contributi previdenziali, la Montepaschi — concessionaria per la riscossione dei tributi per la provincia di Agrigento — disponeva, ai sensi dell' art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del d.m. 7 settembre 1998, n. 503, il fermo amministrativo dei suddetti autoveicoli dandone comunicazione alla attrice con atto notificato in data 14 febbraio 2003. A ciò non seguiva alcun atto

di esecuzione. Successivamente la Cooperativa provvedeva a pagare parte del debito, restando debitrice delle somme dovute per contributi di natura previdenziale di cui alle cartelle 29120000004292849 e n. 29120020007928912 rispettivamente per un carico di euro 195.633,20 ed euro 138.940,74.

L'attrice afferma che il fermo è stato disposto illegittimamente in quanto:

- 1) il provvedimento è stato adottato per il recupero di contributi previdenziali;
- 2) in assenza del regolamento attuativo di cui al quarto comma dell'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 che avrebbe dovuto stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione del fermo sui beni mobili registrati;
- 3) perché, inoltre, disposto senza il preavviso rivolto al debitore/contribuente, contenente l'invito ad effettuare entro venti giorni il pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- 4) ed infine, ne lamentava l'inefficacia, per violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973. Pertanto, stante gli effetti che conseguono al fermo, in ordine alla utilizzabilità dei beni ad esso sottoposti, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura di euro 2.500,00.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Montepaschi SE.R.I.T. S.p.A., come in epigrafe rappresentata e difesa, la quale eccepiva, preliminarmente:

1) il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., rilevando che sulla identica questione si era già pronunciato il Tribunale di Sciacca, il quale, adito dalla attrice *ex art.* 700 c.p.c. per la sospensione del fermo, con provvedimento datato 29 gennaio 2004, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione; eccepiva, quindi, in primo luogo il giudicato ed in subordine, chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione di questo, giudice;

2) eccepiva, inoltre, l'incompetenza per valore del giudice adito;

Nel merito:

a) affermava che il provvedimento di fermo era stato disposto legittimamente in quanto, l'istituto contrariamente all'assunto dell'attrice è applicabile anche per la riscossione dei crediti di natura previdenziale, essendo peraltro irrilevante la mancata emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 86, comma 4 del d.P.R. n. 602/1973 dovendo, nelle more dell'emanazione, trovare applicazione il regolamento di cui al d.m. 503/1998 in quanto compatibile con la nuova disposizione;

b) sosteneva, peraltro, la non obbligatorietà del preavviso di cui alla nota della Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate prot. 2003/57413, la quale in ogni caso, essendo datata 9 aprile 2003, non era applicabile al caso in questione;

c) infine, sul presupposto che il provvedimento in esame è un atto tipicamente cautelare e non di esecuzione, deduceva la inapplicabilità del comma 2 dell'art. 50, d.P.R. n. 602/1973.

Pertanto, concludeva per la dichiarazione della inammissibilità/improponibilità delle domande spiegate dall'attrice, attesa la sussistenza del giudicato; in subordine per la dichiarazione del difetto di giurisdizione; in ulteriore subordine dichiararsi l'incompetenza per valore del giudice adito, chiedendo in ogni caso il rigetto di tutte le domande di controparte perché infondate in fatto e diritto, con condanna alle spese del giudizio.

Osservato in diritto

I) sulla eccezione di giudicato — la giurisprudenza prevalente ritiene che, le sentenze del giudice di merito che hanno ad oggetto solamente la questione di giurisdizione, come nel caso in specie, se non ritualmente impugnate sullo specifico punto, passano in cosa giudicata formale; trattasi, peraltro, di giudicato interno sulla giurisdizione che attiene esclusivamente all'esistenza di un presupposto processuale e che preclude il rilievo e l'esame della questione di giurisdizione nelle successive fasi dello stesso processo, ma non acquista autorità di giudicato sostanziale esterno opponibile su giudizi diversi sullo stesso diritto (C.C., s.u., 1° febbraio 1999, n. 11). Va pertanto respinta tale eccezione.

II) Sulla giurisdizione dell'A.G.O. — innanzitutto, ritiene questo giudice che al fermo amministrativo in esame non vada riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo. Infatti, il d.lgs. 193 del 27 aprile 2001 ha modificato profondamente l'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 che disciplina il fermo dei beni mobili registrati, trasferendo la *potestas decidendi* in ordine alla adozione della misura dall'Amministrazione al Concessionario territorialmente competente. La modifica non è di poco conto poiché ha toccato, la competenza alla adozione del provvedimento, trasferendola dalla sfera pubblicistica del Ministero a quella sostanzialmente privatistica del Concessionario, il quale, sebbene eserciti una attività di pubblico interesse, non è tuttavia titolare della pretesa impositiva. Da ciò consegue l'impossibilità per lo stesso di emettere provvedimenti amministrativi, tale non potendo per ciò considerarsi il fermo in esame, tenuto conto, peraltro, dell'impossibilità per la P.A. di delegare l'esercizio di un potere di dichiarata natura pubblicistica. Inoltre, a conferma della tesi che avvalorata la giurisdizione dell'A.G.O. nella materia

in esame, è stato di recente sostenuto da parte della giurisprudenza, che l'emanazione del provvedimento (nella accezione lata del termine) di fermo è, temporalmente successiva alla notifica della cartella di pagamento ed è preordinata al buon esito del procedimento di esecuzione forzata, rivestendo natura cautelare-funzionale al pignoramento. In ogni caso, prescindendo dalle considerazioni svolte, la giurisdizione del G.O., incidendo il fermo su un diritto soggettivo andrebbe affermata *ex art. 4, comma 1, legge n. 2248/1865*.

III) In ordine alla competenza per valore di questo giudice, va evidenziato che oggetto della presente controversia è la richiesta di risarcimento danni quantificati in euro 2.500,00, previo accertamento della illegittimità del disposto fermo amministrativo, emesso per il recupero di un credito di euro 306.903,24. Quest'ultimo accertamento si pone, quindi, come accertamento pregiudiziale. Tuttavia trattasi di pregiudiziale solo in senso logico, in quanto investe una circostanza che rientra nel fatto costitutivo del diritto dedotto in causa che deve essere decisa *incidenter tantum*, senza efficacia di giudicato poiché non richiesta dalle parti o imposta dalla legge e quindi, non idonea a determinare il trasferimento della controversia al giudice superiore *ex art. 34 c.p.c.*

IV) Ritenuta l'applicabilità dell'istituto del fermo alla riscossione coattiva delle entrate degli enti previdenziali come emerge dal combinato disposto degli art. 17, comma 1 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;

V) Ritenuto, altresì, che l'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 così come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 46/1999 e dal d.lgs. n. 193/2001, nel disciplinare l'istituto del fermo amministrativo, al comma 4, prevede che con decreto ministeriale sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto stabilito nello stesso articolo; che in assenza di tale regolamento continua ad avere validità il d.m. n. 503/1998 pena l'inefficacia dell'intero art. 86; che l'attrice lamenta comunque l'assenza di un regolamento attuativo relativo alle modalità, termini e procedure per l'attuazione del fermo; che la questione è rilevante ai fini del giudizio (salvo la prova del danno) in quanto l'applicazione dell'art. 86 nella versione vigente, e del d.m. n. 503/1998 dovrebbe condurre questo giudice ad affermare la legittimità del disposto fermo e conseguentemente, a respingere la domanda di risarcimento danni;

Considerato, tuttavia, che questo giudice dubita della legittimità costituzionale del summenzionato art. 86 e dell'attuale regolamento di attuazione per contrasto con l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione nella parte in cui:

risulta omesso qualsiasi riferimento all'Autorità giurisdizionale dinanzi alla quale sarebbe esperibile un'eventuale giudizio di opposizione alla misura del fermo derivando da ciò, una lesione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, con particolare riguardo all'aspetto teso a garantire al privato cittadino l'effettività della tutela giurisdizionale;

nella parte in cui non è previsto un termine di efficacia e di validità del fermo disposto *ex art. 86*, determinandosi in tal modo l'infinita soggezione del privato cittadino alla azione del concessionario, il quale, una volta disposto il fermo non ha altri obblighi esecutivi con conseguente compromissione non solo della certezza del diritto ma anche della parità di trattamento.

Il fermo, in estrema sintesi, produce gli stessi effetti sostanziali del pignoramento, solo che, diversamente da quanto avviene nella procedura esecutiva ordinaria (art. 481 e 497 c.p.c), in questo caso non sono previsti termini perentori per il compimento delle successive azioni esecutive.

Infine, non appare coerente, né da un punto di vista logico, né da quello sistematico che tutte le attività della P.A. e del Concessionario precedenti alla emanazione del fermo siano scandite da precisi termini mentre non è previsto alcun termine di efficacia per il fermo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante per il giudizio in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevede l'Autorità giurisdizionale dinanzi alla quale sarebbe esperibile un'eventuale giudizio di opposizione e nella parte in cui non è previsto un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve intraprendere le azioni esecutive, decorso il quale, il fermo perde efficacia.

Sospende il presente procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria per la successiva comunicazione alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Menfi, addì 27 agosto 2005

Il giudice di pace: FEMMINELLA

N. 561

*Ordinanza del 12 settembre 2005 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro
sull'istanza proposta da Umbro Antonio*

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare - Termini di durata complessiva - Criteri di computo - Raggiungimento alla pena stabilita per il delitto per cui si procede anziché alla concreta punibilità dell'illecito - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale.

- Codice di procedura penale, art. 303, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letta l'istanza presentata in data 6 settembre 2005, con la quale Umbro Antonio, nato a Vibo Valentia il 1° maggio 1967, ricorrente in stato di custodia cautelare avverso la sentenza 7 giugno 2005, n. 1087 di questa Corte di appello ha chiesto, a mezzo del suo difensore, di essere scarcerato ai sensi degli articoli 303, comma 4, lett. a), e 306 c.p.p. per scadenza del termine massimo legale di anni due;

Letto il parere contrario formulato dal p.g.;

Premesso in fatto

La difesa, nell'interesse di Umbro Antonio, cautelato nel procedimento n. 564/2005 Reg. Gen., evidenzia che il proprio assistito, imputato del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., per avere fatto parte di associazione mafiosa, con l'aggravante della dotazione di armi, condannato dal g.u.p. presso il Tribunale ordinario di Catanzaro, con sentenza del 22 marzo 2004, alla pena di anni quattro di reclusione (decisione confermata, il 7 giugno 2005, in sede di gravame), previo riconoscimento di attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, si trova sottoposto a misura cautelare detentiva a decorrere dal 7 gennaio 2003.

Rileva, richiamando a conforto due pronunce del supremo Collegio (Cass., sez. VI, c.c. 16 dicembre 1999, Campanella; Cass., sez. IV, c.c. 26 settembre 2000, Scollo) come, a seguito dell'intervenuto giudizio di equivalenza tra circostanze, aggravante speciale ed attenuanti generiche, il reato per cui si procede sia ormai da individuarsi, *quoad poenam*, nella fattispecie base del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., e perciò, trattandosi di reato punito con pena non superiore nel massimo a sei anni di reclusione, connotato, quanto alla durata complessiva della custodia cautelare, da un termine non superiore ai due anni, termine ormai decorso.

Così argomenta specificamente:

il «delitto per cui si procede» nei confronti di Umbro Antonio e quello «ritenuto in sentenza», ossia un reato per il quale, pur ravvisata la ricorrenza dell'aggravante contestata, sono state riconosciute circostanze attenuanti generiche ad essa equivalenti;

nel contempo, come statuito dalla suprema Corte, il giudizio di comparazione effettuato *ex art. 69 c.p.* assume rilievo in sede di determinazione della pena edittale agli effetti dell'applicazione dell'art. 303, comma 4 c.p.p.;

deve necessariamente concludersi che la pena del «delitto per cui si procede» a carico dell'istante, va individuata in quella prevista dal primo comma dell'art. 416-bis c.p., e quindi nella reclusione da tre a sei anni;

per tale livello di pena è statuito, quale durata complessiva della custodia cautelare, il termine dei due anni, previsto per l'appunto dalla lettera a) del comma quarto dell'art. 303 c.p.p.;

la durata indicata, pur assommate le sospensioni della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposte durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza, pari a complessivi 130 giorni, risulta integralmente decorsa.

R I L E V A

1. — Pacifica la situazione di fatto, la questione posta si incentra sulla applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 303 del codice di rito penale, secondo cui la durata complessiva della custodia cautelare, considerate le proroghe previste dall'art. 305, non può superare il termine di anni due, «quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni».

Occorre dare atto, in proposito, dell'intenso dibattito dottrinario in ordine alla combinata operatività, ai fini che interessano, dei criteri indicati dall'art. 278 c.p.p. anche a seguito della emissione di una sentenza di condanna non definitiva. Da un lato si è sostenuto che «è necessario aver riguardo alle circostanze attenuanti, anche diverse da quelle indicate dall'art. 278, ritenute sussistenti, nonché all'eventuale giudizio di prevalenza o equivalenza delle stesse con le circostanze aggravanti»; dall'altro lato si è, al contrario, ritenuto che, «anche dopo una sentenza di condanna, occorre aver riguardo alle sole circostanze indicate dall'art. 278 e prescindere dalle circostanze attenuanti, diverse da quella di cui all'art. 62, n. 4, c.p., concesse con detta pronuncia e dell'eventuale giudizio di equivalenza o prevalenza delle stesse con le circostanze aggravanti ritenute sussistenti».

La soluzione ermeneutica pare inevitabilmente chiara.

Il legislatore, nel testo in esame, ha inteso attribuire rilievo decisivo al trattamento sanzionatorio prescritto per il delitto oggetto di giudizio.

Il criterio sistematico rafforza l'interpretazione, posto che, agli effetti della applicazione delle misure, occorre aver riguardo alla pena prevista per il reato in contestazione e delle circostanze, aggravanti «ad effetto speciale» e della sola attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 c.p.

Di massima autorevolezza risulta la sentenza della suprema Corte a sezioni unite (in data 1° ottobre 1991, SIMIOLI in *Cass. Pen.* 1992, 288), la quale ha affermato che l'art. 278 «pone regole di generale portata e di indiscriminata osservanza in materia di custodia cautelare, riferibili ad ogni fase processuale, indicando le circostanze del reato da prendere in considerazione per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure».

Si richiama, tra le ultime, la pronuncia (Cass, sez. I - C.c. 31 gennaio 2003, dep. 28 febbraio 2003, n. 9479, Pirrone), la quale, sul tema specifico (della rilevanza della valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche o di altre attenuanti rispetto alle aggravanti ad effetto speciale o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato ai fini della qualificazione del fatto e della pena sulla base della quale operare il computo dei termini di durata delle misure cautelari personali), ha statuito che «non è influente la valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche o di altre attenuanti rispetto alle aggravanti ad effetto speciale contestate e ritenute in sentenza, poiché occorre fare riferimento ai criteri enunciati dall'art. 278 c.p.p., secondo cui — per l'applicazione delle misure personali e, quindi, per la durata massima delle stesse — si deve avere riguardo alla qualificazione penalistica del fatto addebito e, nel calcolo della relativa pena, hanno influenza unicamente le aggravanti che comportino una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale».

L'orientamento, indicato come costante, richiama, nello stesso senso altra pronuncia (Cass., sez. IV, 13 novembre 2001, MUSCIO in *C.E.D. Cass.*, n. 220324), ove si è sostenuto che, in tema di computo della durata complessiva della custodia cautelare, occorre fare riferimento esclusivo alla pena prevista dalla legge per il reato per cui vi è stata condanna, a nulla rilevando che in concreto sia stata irrogata una pena inferiore per effetto del giudizio di comparazione delle circostanze, in quanto l'espressione adoperata dall'art. 303, comma 4 c.p.p., in relazione alla disciplina dei termini di durata complessiva della custodia cautelare («quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena...») è diversa da quella usata dal comma 1 relativa ai termini di fase, che si riferisce alla pena della reclusione inflitta in concreto (Conformi: Sez. I, 24 aprile 1991 CIUFFARDI, in *Arch. n. proc. pen.*, 1991, p. 787; Sez. IV, 26 marzo 1991, ROMEO, in *Riv. pen.*, 1992, p. 503).

Si impone conclusivamente la seguente soluzione di ermeneutica giuridica: secondo il chiaro testo legislativo ed il correlativo diritto vivente, le statuizioni della sentenza di condanna, incidendo esclusivamente sulla pena, lasciano inalterata la qualificazione giuridica del reato in contestazione per cui va negata ogni rilevanza in materia alle attenuanti diverse da quella di cui all'art. 62 n. c.p. e, di conseguenza, al giudizio di comparazione eventualmente effettuato.

2. — Avuto riguardo alla soluzione emergente dal testo normativo e dal diritto vivente, necessita prospettare questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 c.p.p., nella parte in cui è escluso che, dopo la sentenza di merito, assunta rilevanza, per la concreta incidenza sulla dimensione offensiva dell'illecito penale e del relativo trattamento sanzionatorio, il riconoscimento di circostanze attenuanti e il relativo giudizio di bilanciamento.

La questione è rilevante.

Ove la impostazione della istanza in esame fosse fondata la istanza medesima sarebbe da accogliere.

Accedendosi invece all'orientamento vigente, posto che si procede per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere armata, il relativo trattamento sanzionatorio è «da quattro e dieci anni di reclusione» sicché la durata complessiva della misura custodiale in esecuzione sarebbe di anni quattro e la soluzione interpretativa comporterebbe il rigetto dell'istanza in esame.

La questione non è manifestamente infondata.

Risalta il contrasto con il fondamentale principio di inviolabilità della libertà personale, al di fuori delle legittime previsioni di restrizione o compressione delle libertà della persona, *ex art. 13 Cost.*, in combinazione con la intrinseca ragionevolezza e con la globale coerenza del sistema, *ex art. 3 Cost.*

Ogni misura cautelare, che si risolve in una limitata, accessoria ed incidentale, compressione di libertà della persona, al di là di impostazioni autonomistiche, rispecchia inevitabilmente la «strumentalità» del processo (la cui funzione consiste nella punizione del fatto illecito penale, se accertato, in una dimensione rituale) e va commisurata alla tutela di specificate esigenze (pericolo di inquinamento della prova, pericolo di fuga, pericolosità criminosa, secondo le previsioni di cui all'art. 274 c.p.p.) nel rispetto del principio di adeguatezza e sempre che le esigenze siano ragguagliate al fatto, nella sua consistenza probatoria (principio di potenziale responsabilità, *ex art. 273 c.p.p.*, ...) e nella sua dimensione punitiva (principio di proporzionalità *ex art. 275*, comma 3, c.p.p.).

Ne deriva la imprescindibilità di un giudizio prognostico concreto il quale va mantenuto tale nella evolutività del giudizio.

Anche la durata complessiva della custodia cautelare, individuata dal comma 4 dell'art. 303 c.p.p. in tre diversi livelli, secondo la gravità dell'imputazione, non può che essere ragguagliata alla evoluzione concreta del giudizio e rapportata alla attualità della situazione giuridica da valutare.

Anzi, la valutazione in concreto (che per essere effettivamente tale, adeguata e proporzionata, non può essere parziale, ma globale) si impone, *a fortiori*, nella determinazione dei termini complessivi, i quali rilevano usualmente nella fase di matura evolutività del giudizio finale e collidono con una impostazione, prognostica e probabilistica, risolvendosi in *sfavor rei* ove si abbia riguardo al «reato per cui si procede» (nel suo tenore contestativo, composto di elementi sostanziali e circostanziali aggravatori) e non invece alla concreta punibilità del reato ritenuto in sentenza, a seconda del momento in cui, tenuto conto della dinamica processuale, il relativo calcolo venga effettuato.

Quando il momento in cui viene effettuato il calcolo per la verifica della scadenza o meno dei termini disciplinati dall'art. 303, comma 4 c.p.p., è posteriore alla sentenza di condanna, invece del «delitto per cui si procede» (che nella sua significazione contestativa, fa risaltare il fatto nella sua rilevanza essenziale e circostanziale aggravatrice) occorre dar rilievo al delitto ritenuto in sentenza nella sua effettiva dimensione sanzionatoria. Posta la funzione di verifica, non solo della sussistenza, ma anche della permanenza delle condizioni della loro applicabilità, per reato ritenuto in sentenza deve intendersi la concreta ricostruzione, operata dal giudice, della fattispecie, nella quale rientra non soltanto il titolo del reato, ma ogni elemento, sia pure accidentale, che ne determini e ne precisi in concreto la entità materiale o giuridica, quali le circostanze aggravanti o attenuanti, con l'effetto che assume rilievo, in sede di determinazione della pena edittale prevista per il reato come ritenuto in sentenza, il giudizio di comparazione effettuato, *ex art. 69 c.p.*, dal giudice di merito, con gli intuibili riflessi sulla durata complessiva della custodia.

Il principio di coerenza trattamentale impone che, se nella determinazione dei termini intermedi, di durata della custodia cautelare, dopo la pronuncia di una decisione di merito non si consideri più il «reato per cui si procede» ma «la condanna» nella sua misura effettiva, pari regime sia assicurato nella determinazione della durata complessiva della custodia cautelare, il cui giudizio, in presenza di sentenza di condanna, non può che essere ragguagliato alla concreta offensività e punibilità del fatto; e non è dubbio che il giudicabile che risponda di partecipazione ad associazione mafiosa *ex art. 416-bis c.p.*, primo comma, riceve il medesimo trattamento sanzionatorio del giudicabile chiamato a rispondere di partecipazione ad associazione aggravata, ove sia intervenuto giudizio di bilanciamento favorevole.

Il principio cardine di proporzionalità, portato di ragionevolezza intrinseca, impone che la durata della misura custodiale non possa che essere ragguagliata alla concreta gravità del fatto e del relativo trattamento sanzionatorio, quale emerge dal giudizio formulato relativamente al concreto disvalore del fatto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Provvedendo d'ufficio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 303, comma quarto, c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui esplicita che il termine di durata complessiva della custodia cautelare sia ragguagliato alla pena stabilita dalla legge in ordine al delitto per cui si procede e non invece alla concreta punibilità dell'illecito, nei termini già ritenuti in sentenza.

Dispone che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza venga notificata al procuratore generale, all'imputato ed al suo difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento.

Così deliberato in Catanzaro, addì 12 settembre 2005.

Il Presidente estensore: BAUDI

05C1158

N. 562

Ordinanza del 19 luglio 2005 emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto da Giuliani Giancarlo contro Ministero dell'interno

Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato - Incidenza sul principio di tutela del lavoro.

- Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), sostituito dalla legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma.

II TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 92 del 2004 proposto da Giuliani Giancarlo e Sufali Afrim, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Vecchietti e presso lo stesso domiciliati in Trento, via Brigata Acqui n. 4;

Contro l'amministrazione dell'interno - Commissariato del Governo di Trento, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nei cui uffici in largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata; per l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento del 4 agosto 2003, pervenuto il 26 febbraio 2004, con quale è stata respinta la domanda presentata dal signor Giuliani Giancarlo per la regolarizzazione del cittadino extracomunitario albanese signor Sufali Afrim, in quanto lo stesso è stato precedentemente espulso ed accompagnato alla frontiera.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione statale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla Camera di consiglio del 26 maggio 2005 — relatore il Cons. Sergio Conti — l'avv. Mauro Vecchietti per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso notificato in data 29 marzo 2004 i signori Giancarlo Giuliani e Afrim Sufali — il primo quale datore di lavoro ed il secondo quale lavoratore subordinato extracomunitario (albanese) — impugnavano, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, il decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento del 4 agosto 2003 (prot. n. SP/886/PRT/1473/2003), con il quale — a seguito del diniego di nulla osta da parte della Questura di Trento, in quanto lo straniero risulta precedentemente «espulso ed accompagnato alla frontiera» — è stata respinta la domanda di regolarizzazione proposta dal signor Giuliani per il predetto lavoratore extracomunitario ai sensi del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222).

A sostegno del ricorso deducevano le seguenti censure in diritto:

- 1) Violazione dell'art. 1 della legge n. 222/2002;
- 2) Incostituzionalità dell'art. 1, comma 8, lett. a), della legge n. 222/2002 per contrasto con l'art. 3 Cost.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione statale (centrale e periferica) intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone quindi il rigetto, in una con la formulata istanza cautelare.

Con ordinanza n. 41/2004 il tribunale — considerato di dover sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, adombrata dalla difesa dei ricorrenti, dell'art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), come da separata ordinanza — accoglieva la domanda incidentale di sospensione temporaneamente e cioè fino all'esito del giudizio di costituzionalità.

Con ordinanza n. 15 in data 13 maggio 2004 veniva dunque sollevata questione di costituzionalità *in parte qua* dell'art. 1, comma 8, lett. a) del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma della Costituzione.

Peraltro, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 126 del 25 marzo 2005, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, osservando che il remittente non ha compiutamente riferito la fattispecie del giudizio, omettendo di precisare la motivazione del provvedimento di espulsione, sicché non sarebbe stato possibile stabilire quale fosse la concreta situazione in cui versa il lavoratore interessato al giudizio *a quo*.

A seguito della riassunzione del giudizio e della riproposizione dell'istanza cautelare, questo TRGA, dopo aver esperito incompetenti istruttori al fine di acquisire il provvedimento di espulsione, ha ritenuto — con ordinanza collegiale n. 75/2005 del 26 maggio 2005 — di dover nuovamente sollevare questione di costituzionalità, contestualmente concedendo un'ulteriore sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento impugnato sino alla definizione del relativo giudizio di costituzionalità, che viene proposto con la presente ordinanza.

D I R I T T O

1. — Va, anzitutto, precisato che l'impugnato decreto commissariale costituisce la rigorosa applicazione del disposto del citato art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. n. 195 del 2002, convertito nella legge n. 222 del 2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), che esclude la possibilità di regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario quando esso sia stato colpito da un provvedimento di espulsione con successivo accompagnamento alla frontiera.

Tale situazione ricorre appunto nel caso di specie, come si evince dal decreto in data 5 maggio 1997 del Questore di Trento — assunto ai sensi dell'art. 20 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 — con il quale è stata disposta l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino albanese Sufali Afrim, già invitato a lasciare lo stesso entro il 4 maggio 1997 a seguito dell'emissione di decreto di rigetto dell'istanza, presentata in data 30 marzo 1996, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 18 novembre 1995, n. 489.

Va soggiunto che l'avvenuto accompagnamento alla frontiera mediante la forza pubblica risulta dalla nota in data 23 maggio 1997 a firma del dirigente dell'Ufficio stranieri della Questura di Trento.

Così ricostruito il presupposto a monte del provvedimento, risulta allora evidente che la decisione del ricorso nel merito dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine alla possibile incostituzionalità (parziale) della citata norma non venendo qui in considerazione gli altri aspetti ostativi posti dalla stessa — di qui la rilevanza processuale della questione di legittimità costituzionale della norma medesima.

2. — Statuisce l'art. 1, comma 8, lett. a) del d.l. n. 195 del 2002 (nel testo sostituito dalla legge di conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di lavoro non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale»; revoca che «non può essere in ogni caso disposta» non solo nelle ovvie e giustificate ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il lavoratore extracomunitario risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

Questa parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio, seri dubbi di costituzionalità sotto una duplice angolatura.

A) In primo luogo essa, con riguardo alle altre ipotesi ivi segnate e con richiamo all'art. 13 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.), viene ad operare un identico trattamento negativo per situazioni profondamente diverse e cioè da un lato le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di pericolosità sociale, e dall'altro le espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell'interessato, spesso dovuta a difficoltà oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza penale.

Una siffatta scelta del legislatore, ingiustificata sul piano logico-giuridico ed inconcepibile in relazione alle intrinseche finalità della legge, appare in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., che, imponendo appunto un eguale trattamento delle situazioni giuridiche identiche, vieta, per converso, l'adozione di una stessa disciplina per posizioni radicalmente differenziate, come quella di specie.

B) In secondo luogo la norma in esame, laddove introduce il divieto di «revoca» del provvedimento di espulsione nell'ipotesi indicata (mero accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di ordine pubblico o di pericolosità sociale), sembra porsi in palese contrasto con il principio (precettivo e programmatico) di cui all'art. 35, primo comma, Cost. secondo cui «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».

Non v'è, infatti, dubbio che la regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario concorre in maniera determinante a quell'«inserimento sociale» di cui parla la norma, rappresentando nel contempo la condizione per la «revoca» del provvedimento di espulsione.

Una scelta restrittiva sul punto non è certo conforme, sotto tale profilo, alla *ratio* della legge in parola e non risulta perciò stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale.

3. — Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, *in parte qua* dell'art. 1, comma 8, lett. a) del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), innegabile essendo d'altra parte, nei termini sopra prospettati, la sua rilevanza ai fini della decisione nel merito del ricorso in epigrafe.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 sgg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata — con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, Cost. — la questione di legittimità costituzionale, in parte qua dell'art. 1, comma 8, lett. a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222.

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché alla comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2005.

Il Presidente: NUMERICO

Il consigliere estensore: CONTI

N. 563

*Ordinanza del 19 luglio 2005 emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
sul ricorso proposto da Malcotti Adriano contro Ministero dell'Interno*

Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato - Incidenza sul principio di tutela del lavoro.

- Decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, art. 1, comma 8, lett. a), sostituito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 35, primo comma.

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 116 del 2004 proposto da Malcotti Adriano, rappresentato e difeso dall'avv. Svetlana Turella, con domicilio eletto presso il T.R.G.A. di Trento, via Calepina n. 50;

Contro l'Amministrazione dell'Interno - Commissariato del Governo di Trento, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato nei cui uffici in largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata; per l'annullamento previa sospensiva:

del decreto di rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario albanese Saraci Karafil presentata dal sig. Malcotti Adriano, emesso dal Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento in data 29 settembre 2003, prot. n. SP/1022/PRT/2307/2003, ex d.l. n. 195/2002, convertito in legge n. 222/2002, e notificato al ricorrente in data 20 febbraio 2004;

del provvedimento del Questore di Trento con cui si è negato il relativo nulla osta;

di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione statale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla Camera di consiglio del 26 maggio 2005 — relatore il consigliere Sergio Conti — l'avv. Svetlana Turella per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 16 aprile 2004 il signor Adriano Malcotti — quale datore di lavoro del signor Karafil Saraci, cittadino albanese — impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, il decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento del 29 settembre 2003 (prot. n. SP/1022/PRT/2307/2003), con il quale — a seguito del diniego di nulla osta da parte della Questura di Trento, in quanto lo straniero risulta precedentemente «espulso ed accompagnato alla frontiera» (atto pure oggetto di gravame) — è stata respinta la domanda di regolarizzazione proposta dal ricorrente per il predetto lavoratore extracomunitario ai sensi del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222).

A sostegno del ricorso deduceva le seguenti censure in diritto:

- 1) violazione di legge: difetto di motivazione (art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, e art. 97 Cost.);
- 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione e, comunque, irragionevolezza ed illogicità della decisione;

3) violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost. Si costituiva in giudizio l'amministrazione statale (centrale e periferica) intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone quindi il rigetto, in una con la formulata istanza cautelare.

Con ordinanza n. 40/2004 il tribunale — considerato di dover sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa del ricorrente, dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), come da separata ordinanza — accoglieva la domanda incidentale di sospensione temporaneamente e cioè fino all'esito del giudizio di costituzionalità.

Con ordinanza n. 14 in data 13 maggio 2004 veniva dunque sollevata questione di costituzionalità *in parte qua*, dell'art. 1, comma 8, lettera *a*), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 35, primo comma, Costituzione.

Peraltro, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 126 del 25 marzo 2005, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, osservando che il remittente non ha compiutamente riferito la fattispecie del giudizio, omettendo di precisare la motivazione del provvedimento di espulsione, sicché non sarebbe stato possibile stabilire quale fosse la concreta situazione in cui versa il lavoratore interessato al giudizio *a quo*.

A seguito della riassunzione del giudizio e della riproposizione dell'istanza cautelare, questo T.R.G.A., dopo aver esperito incumbenti istruttori al fine di acquisire il provvedimento di espulsione, ha ritenuto — con ordinanza collegiale n. 70/2005 del 26 maggio 2005 di dover nuovamente sollevare questione di costituzionalità, contestualmente concedendo un'ulteriore sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento impugnato sino alla definizione del relativo giudizio di costituzionalità, che viene proposto con la presente ordinanza.

DIRITTO

Va, anzitutto, precisato che l'impugnato decreto commissariale costituisce la rigorosa applicazione del disposto del citato art. 1, comma 8, lettera *a*), del d.l. n. 195 del 2002, convertito nella legge n. 222 del 2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), che esclude la possibilità di regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario quando esso sia stato colpito da un provvedimento di espulsione con successivo accompagnamento alla frontiera.

Tale situazione ricorre appunto nel caso di specie, come si evince dal decreto del Questore di Matera in data 4 febbraio 1999, con il quale — ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera *a*), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — è stato disposto l'accompagnamento alla frontiera del cittadino albanese Saraci Karafil, che era stato rintracciato in Policoro privo di permesso di soggiorno ed era risultato già colpito da decreto di espulsione dal territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Matera in data 2 novembre 1998, rimanendo così inadempiente alla conseguenziale intimazione ad abbandonare il territorio nazionale emessa, nella medesima data, dal Questore di Matera.

Appare allora evidente che la decisione del ricorso nel merito dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine alla possibile incostituzionalità (parziale) della citata norma (non venendo qui in considerazione — e lo si afferma *incidenter tantum* — gli altri aspetti ostativi posti dalla stessa): di qui la rilevanza processuale della questione di legittimità costituzionale della norma medesima.

Ciò chiarito ai fini della «rilevanza» nel presente processo della predetta questione di legittimità costituzionale, ritiene il Collegio che la stessa «non sia manifestamente infondata» con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei termini appresso indicati. Statuisce, in concreto, l'art. 1, comma 8, lettera *a*), del d.l. n. 195 del 2002 (nel testo sostituito dalla legge di conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di lavoro non si applicano ai lavoratori extracomunitari «nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale»; revoca che «non può essere in ogni caso disposta» non solo nelle ovvie e giustificate ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il lavoratore extracomunitario «risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

Questa parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio, seri dubbi di costituzionalità sotto una duplice angolatura.

A) In primo luogo essa, con riguardo alle altre ipotesi ivi segnate e con richiamo all'art. 13 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.), viene ad operare un identico trattamento negativo per situazioni profondamente diverse e cioè da un lato le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di pericolosità sociale, e dall'altro le espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell'interessato, spesso dovuta a difficoltà oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza penale.

Una siffatta scelta del legislatore, ingiustificata sul piano logico-giuridico ed inconcepibile in relazione alle intrinseche finalità della legge, appare in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., che, imponendo appunto un eguale trattamento delle situazioni giuridiche identiche, vieta, per converso, l'adozione di una stessa disciplina per posizioni radicalmente differenziate, come quella di specie.

B) In secondo luogo la norma in esame, laddove introduce il divieto di «revoca» del provvedimento di espulsione nell'ipotesi indicata (mero accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di ordine pubblico o di pericolosità sociale), sembra porsi in palese contrasto con il principio (precettivo e programmatico) di cui all'art. 35, primo comma, Cost. secondo cui «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».

Non v'è, infatti, dubbio che la regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario concorre in maniera determinante a quell'«inserimento sociale» di cui parla la norma, rappresentando nel contempo la condizione per la «revoca» del provvedimento di espulsione.

Una scelta restrittiva sul punto non è certo conforme, sotto tale profilo, alla *ratio* della legge in parola e non risulta perciò stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale.

3 — Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, *in parte qua*, dell'art. 1, comma 8, lettera a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222), innegabile essendo d'altra parte, nei termini sopra prospettati, la sua rilevanza ai fini della decisione nel merito del ricorso in epigrafe.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 sgg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata — con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 35, primo comma, Cost. — la questione di legittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, comma 8, lettera a), del d.l. 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito con la legge 9 ottobre 2002, n. 222.

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina alla segreteria di questo tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché alla comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2005.

Il Presidente: NUMERICO

Il consigliere estensore: CONTI

N. 564

*Ordinanza del 21 giugno 2005 emessa dal Giudice di pace di Barra
nel procedimento civile vertente tra Gavini Salvatore contro Poste Italiane S.p.A.*

Poste - Responsabilità del gestore per i danni causati agli utenti dei servizi postali - Danni da ritardato recapito di pacco «postacelere» - Limitazione del risarcimento ad una mera indennità anche in ipotesi di disagio e/o errata gestione operativa - Ingiustificato regime di favore per l'Ente Poste Italiane S.p.A. - Diseguale trattamento rispetto agli altri soggetti che esercitano attività di impresa commerciale - Contrasto con il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economico-sociali limitativi di fatto della libertà e dell'eguaglianza - Incidenza sul valore assoluto della persona umana e sui diritti fondamentali dell'individuo.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti della causa civile iscritta al n. 2354/2005 del R.G. Affari Cont., promossa da Gavini Salvatore (avv. Eugenio Diffidenti) contro Poste Italiane S.p.A. (avv. Anna Ferrante);

Esaminate le deduzioni e richieste delle parti;

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23 maggio 2005;

Ritenuto che:

1) Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che regola la responsabilità di chi gestisce il servizio postale, agli artt. 6, comma 1; 28, comma 1; 28, comma 1; 70; 93, comma 1, limita il diritto al risarcimento del danno subito dall'utente, in caso di spedizione di pacco postale ed in particolare anche di pacco postale «Postacelere», alla sola indennità prevista dalla detta normativa, anche nelle ipotesi di disagio e/o errata gestione operativa;

2) la «Carta della Qualità dei Prodotti Postali», che recepisce gli obiettivi della Carta della Qualità emanata con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2004, alle pagg. 27 e 36, limita il risarcimento del danno alla sola indennità prevista per il ritardo nel recapito del pacco postale, ed in specie del pacco postale «Postacelere 1», escludendo l'ulteriore risarcibilità del danno di altra natura;

3) la delib. CIPE 18 dicembre 1997 ha trasformato l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane S.p.A., che da Ente pubblico ha assunto la nuova natura giuridica di Ente privato con finalità lucrative, e pertanto sottoposto alla disciplina civilistica di tutte le imprese commerciali private;

4) ogni precedente normativa speciale in materia, che pone un trattamento più favorevole per l'ente pubblico, appare oggi in stridente contrasto con il dettato dell'art. 3 della Costituzione, e renderebbe non più applicabile la normativa privilegiata sopra indicata;

5) nel caso che ci occupa il collegamento giuridico, e non già di mero fatto, tra la fattispecie e le norme ritenute incostituzionali, appare del tutto evidente e rilevante;

6) questo giudice condivide il rilievo di incostituzionalità della normativa speciale in parola, che lede il diritto fondamentale dell'individuo espressamente tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo i soggetti in attività di impresa commerciale su un piano di disuguaglianza fra loro, permettendo esclusivamente al soggetto imprenditoriale di grande dimensione un regime esclusivo, limitativo delle sue responsabilità nell'esercizio d'impresa;

7) è del tutto evidente, alla luce di quanto sopra, come il disposto che questo giudice ritiene incostituzionale si presti a tale censura in quanto l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana prevede che il compito della Repubblica è rimuovere, non già creare, ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

8) peraltro, il disposto della cui costituzionalità si dubita lede altresì l'art. 2 Cost., che sancisce il valore assoluto della persona umana, frustrando uno dei diritti fondamentali dell'individuo.

P. Q. M.

Applicati gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;

Sollewa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1; 28, comma 1; 70; 93, comma 1, del d.P.R. 29 marzo 1973, nonché dei principi ispiratori e degli obiettivi della Carta della Qualità di Poste Italiane S.p.A., per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevedono che deve limitarsi il diritto al risarcimento del danno subito dall'utente, in caso di spedizione di pacco postale, alla sola indennità prevista dalla detta normativa anche nella ipotesi di disagio e/o errata gestione operativa, escludendo l'ulteriore risarcibilità del danno di altra natura;

Sospende il giudizio n. 2354 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005;

Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 18 giugno 2005

Il giudice di pace: WIRZ

05C1161

N. 565

Ordinanza del 19 settembre 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Centro Analisi E4 S.r.l. contro Regione Puglia ed altri

Sanità pubblica - Regione Puglia - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private - Volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998 e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale - Previsione della remunerazione di detti volumi di prestazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Irragionevole cristallizzazione del tetto di spesa per ogni struttura all'anno 1998 senza una valutazione comparativa dei costi e della qualità delle prestazioni sanitarie - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (art. 2, d.lgs. n. 502/1992) - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 111/2005 di non fondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente alla luce dei motivi nuovi.

- Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1553/2003, proposto da Centro Analisi «E4» S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Cristina Lenoci e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Noemi Carnevale, in Lecce, via G. Oberdan, 107;

Contro Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Portaluri e Luciano Ancora, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce, via Imbriani, 24; Azienda USL TA/1, in persona del direttore generale *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, via Imbriani, 24; e nei confronti di Laboratorio Medico d'Analisi «S. Luca» del dott. Giuseppe Racugno S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:

della deliberazione del D.G. dell'AUSL TA/1 n. 916 in data 15 maggio 2003, comunicata in data 5-6 giugno 2003, avente ad oggetto «Determinazione tetti di spesa per l'anno 2003 per assistenza medico-specialistica ambulatoriale erogata da parte di professionisti e strutture provvisoriamente accreditate»;

del contratto relativo alle prestazioni della specialistica ambulatoriale esterna, recante l'applicazione dei tetti di spesa relativi all'esercizio 2003; di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota della Regione Puglia, Assessorato alla sanità, prot. n. 24/1293/2 del 4 marzo 2003, mai comunicata;

ove occorra, della deliberazione di giunta regionale n. 1073 del 16 luglio 2002, della delibera ARES n. 20 del 7 marzo 2002, della deliberazione di giunta regionale n. 1392 del 15 ottobre 2001, della deliberazione di giunta regionale n. 2087 del 27 dicembre 2001, della deliberazione di giunta regionale n. 310 dell'8 aprile 2002, della deliberazione di giunta regionale n. 2242 del 23 dicembre 2002; nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità del contratto relativo alle prestazioni sanitarie relative all'anno 2003, sottoscritto con riserva, e per il risarcimento dei danni.

B) Sui motivi aggiunti al predetto ricorso, notificati dalla struttura ricorrente in data 14 ottobre 2003 e in data 3 dicembre 2003, per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione della giunta regionale pugliese 4 settembre 2003 n. 1326 (recante «Documento di indirizzo economico-funzionale del SSR per il 2003 e triennale 2003-2005»), della deliberazione del d.g. dell'AUSL TA/1 14 ottobre 2003, n. 2129 («Rideterminazione dei tetti di spesa anno 2003 per assistenza medico-specialistica ambulatoriale erogata da parte di professionisti e strutture provvisoriamente accreditate»), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ed in particolare del contratto aggiuntivo stipulato fra le parti in esecuzione della citata deliberazione n. 2129.

Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla struttura ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell'Azienda USL TA/1;

Viste le ordinanze 19 gennaio 2004, n. 107 e 108, con cui, rispettivamente, è stata respinta la domanda cautelare ed è stata disposta la sospensione del giudizio;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2005;

Vista l'ordinanza presidenziale 28 maggio 2005, n. 1751, con cui è stata disposta istruttoria;

Uditi nella pubblica udienza del 13 luglio 2005 il relatore, ref. Tommaso Capitano e, per le parti costituite, gli avv. Lenoci, Lofoco, Ancora e Portaluri.

FATTO E DIRITTO

1. — Con il ricorso introduttivo, la struttura sanitaria in epigrafe (provvisoriamente accreditata con il SSN per l'erogazione — con oneri a carico del Fondo sanitario regionale — di prestazioni comprese nella branca di patologia clinica) ha impugnato gli atti e i provvedimenti con cui la Regione Puglia e l'AUSL TA/1 — ciascuna per la parte di rispettiva competenza — hanno proceduto alla determinazione, per l'anno 2003, del tetto di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di cui sopra, in applicazione delle disposizioni regionali che disciplinano la materia dell'accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie private.

Le numerose censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti concernono, in sintesi, i seguenti aspetti principali:

assenza della pianificazione regionale a monte delle determinazioni dell'AUSL (c.d. piano annuale preventivo);

mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria nella fase di determinazione delle scelte relative al volume delle prestazioni da acquistare;

violazione del principio di libera scelta del medico da parte degli assistiti;

illegittima retroattività dei tetti di spesa (fissati in una fase avanzata dell'esercizio finanziario);

violazione del principio di corretta ripartizione, in base ad una valutazione dei costi e della qualità, delle risorse finanziarie fra le strutture sanitarie che costituiscono il SSN;

violazione del principio del compenso predeterminato (a tariffa) a fronte delle prestazioni rese.

2. — In relazione a tali profili di ricorso (ed in particolare alla censura relativa all'asserita violazione, da parte delle Amministrazioni intime, del principio di corretta ripartizione delle risorse finanziarie fra le strutture sanitarie di cui si compone il SSN) peraltro analoghi a quelli sollevati da numerose altre strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate con la Regione Puglia, con l'AUSL TA/1 e con altre AUSL pugliesi, questo tribunale ha investito la Corte costituzionale (ordinanze 19 dicembre 2003, n. 8968, 19 gennaio 2004, n. 64, e 29 gennaio 2004, n. 155) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della l.r. pugliese 7 marzo 2003, n. 4 (il quale dispone che «A norma dell'articolo 8-*quinquies*, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo

concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale»), sospendendo nel frattempo tutti i giudizi pendenti (e fra questi anche il presente) rispetto alla cui definizione la decisione della Consulta acquistava rilievo pregiudiziale e dirimente.

3. — Con sentenza 18 marzo 2005, n. 111, la Corte costituzionale (dopo aver così delimitato i profili di incostituzionalità ritenuti non manifestamente infondati dal tribunale: «...Il primo attiene alla ingiustificata disparità di trattamento che la norma regionale impugnata avrebbe creato tra le strutture accreditate di sanità privata e quelle di sanità pubblica, quale si desumerebbe, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il secondo concerne, specificamente, il riferimento all'anno 1998 ai fini della quantificazione, per l'anno 2003 (nel corso del quale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono state erogate), del c.d. "tetto montante", ignorando così l'effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall'utenza nel periodo intercorso tra le due annualità indicate...») ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale, sul duplice presupposto che:

per quanto concerne il primo profilo, il giudice *a quo* ha dato alla norma impugnata un significato che essa non ha, in quanto nella stessa non si rinviene l'affermazione secondo cui il sistema di remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche sarebbe diverso da quello relativo alle strutture private accreditate. Per cui, riferendosi la norma sia alle strutture pubbliche che a quelle private, essa non è stata giudicata in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Peraltro, pur potendosi intuire dalle suddette ordinanze di rimessione che, in realtà, il t.a.r. dubitasse della legittimità costituzionale del sistema complessivamente vigente nella Regione Puglia, ossia che coinvolgesse nelle proprie prospettazioni anche norme diverse da quella censurata (nonché atti amministrativi applicativi della predetta normativa regionale), tali norme — pur menzionate nelle ordinanze — non sono state oggetto di rimessione, per cui di esse la Corte ha ritenuto di non potersi occupare;

per quanto concerne il secondo profilo, invece, premesso che la norma impugnata deve, secondo la Corte, «... essere interpretata nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all'anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998...», il riferimento dell'art. 30, comma 4, «... ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza. Non ricorre, dunque, quella evenienza che, sola, può giustificare l'intervento sulla norma da parte di questa Corte, in applicazione del parametro di cui all'art. 3 della Costituzione...».

4. — L'odierno Collegio (sulla base di quanto affermato dalla Corte in ordine alle ragioni di carattere economico che giustificano la fissazione di un limite di spesa globale) non ritiene che nelle citate ordinanze di rimessione siano stati esauriti tutti i possibili profili di contrasto fra il quadro normativo regionale oggetto del presente giudizio e le norme costituzionali di riferimento, per cui si rende necessario adire nuovamente la Consulta, specificando naturalmente sotto quale nuovo aspetto l'art. 30, comma 4, della legge regionale pugliese 7 marzo 2003, n. 4 appare confliggere con la Carta fondamentale.

Innanzitutto, però, occorre dare conto della ritenuta rilevanza della questione e, a tal riguardo, si deve evidenziare che l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi che della norma in questione hanno fatto applicazione può essere ritenuta solo laddove la norma medesima venga dichiarata incostituzionale. Infatti, le amministrazioni intinate (come sarà evidenziato *infra*) nel fissare alla struttura ricorrente il tetto di spesa «montante» (relativo alla remunerazione delle prestazioni corrispondendo il 100% del valore tariffario) per l'anno 2003 hanno applicato fedelmente la norma censurata, per cui gli atti impugnati sono da ritenere legittimi *in parte qua* fintantoché la prefata disposizione non sia cancellata dall'ordinamento con effetto *ex tunc*.

4.1. — Naturalmente, nell'adire ancora una volta la Corte costituzionale, l'odierno Collegio tiene ferme le conclusioni a cui la Consulta è pervenuta nella sentenza n. 111/2005, ossia che l'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4/2003, per i profili esaminati dalla Corte, non confligge né con l'art. 3 Cost. (in quanto esso fa riferimento sia alle strutture sanitarie pubbliche, sia a quelle private), né con l'art. 97 Cost. (in quanto la scelta del Legislatore regionale di ancorare il volume globale delle prestazioni sanitarie acquistabili dal SSR e remunerabili al 100% della tariffa al dato storico del 1998 è stata giudicata non irragionevole dalla Consulta), né, conseguentemente, con l'art. 117, comma 3, Cost. (nella parte in cui stabilisce che la legislazione regionale concorrente deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione nazionale di principio).

Così pure il tribunale non ritiene che sussista, a livello normativo, una diversificazione nel finanziamento delle strutture pubbliche e di quelle private, atteso che il sistema di finanziamento previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 38/1994 è da ritenersi superato per effetto della legislazione successiva (si vedano, ad esempio: l'art. 7

della legge regionale n. 32/2001, che impone chiaramente alle aziende ospedaliere la redazione di un bilancio, nel quale fra i ricavi va iscritta, fra le altre, la minor somma tra il tetto di remunerazione fissato per l'anno 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via provvisoria; o l'art. 12 della medesima l.r. n. 32/2001, che obbliga le AA.UU.SS.LL. a garantire l'equilibrio economico dei presidi ospedalieri da esse gestiti «determinando il valore delle prestazioni erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute»).

4.2. — Sulla base dell'insegnamento della Corte costituzionale relativo alla legittimità, in ragione delle esigenze economiche, di un limite di spesa globale (nella specie ancorato al volume di prestazioni rese nel 1998) il Collegio rileva che l'art. 30, comma 4, della legge regionale pugliese n. 4/2003 appare confliggere con i principi fondamentali fissati dalla legge statale nella parte in cui non impone alle amministrazioni competenti (Regione e AA.UU.SS.LL. territoriali) di procedere ad una valutazione e ad una comparazione dei costi e della qualità delle prestazioni erogate dalle varie strutture sanitarie, nonché al monitoraggio del flusso della domanda (e di altre situazioni rilevanti), prima di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie stanziare nel FSR per l'acquisto delle prestazioni sanitarie per cui è causa.

Infatti, stabilendo semplicemente che «... ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale...», cioè stabilendo un limite di spesa al tempo stesso globale ed individuale (per ogni struttura) pari al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998, l'art. 30, comma 4, della l.r. n. 4/2003 appare in contrasto con i principi stabiliti dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., in quanto non prevede un sistema (oggettivo e trasparente) in base al quale sia possibile verificare se la ripartizione delle risorse finanziarie è fatta in maniera efficiente (pur nei limiti delle disponibilità di bilancio).

In effetti, mentre in generale il complesso delle disposizioni legislative che nella Regione Puglia disciplinano la materia oggetto del presente giudizio appare rispettosa dei principi stabiliti dalla legislazione statale (tanto è vero che lo stesso comma 1 del più volte citato art. 30 stabilisce che «La Regione Puglia garantisce la libera scelta dei cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni sanitarie nell'ambito della programmazione regionale e dell'organizzazione dei servizi del sistema sanitario regionale, comprendente tutte le strutture pubbliche e private accreditate ex articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e nell'ambito degli accordi e contratti di cui all'articolo 8-*quinquies*»), la norma di cui al quarto comma, riguardando il momento cruciale dell'intera vicenda amministrativa (*id est*, la ripartizione delle risorse finanziarie), tradisce lo spirito del sistema.

Peraltro occorre evidenziare che, nel caso di specie, non viene in evidenza un problema di parità fra strutture sanitarie pubbliche e private (e, del resto, nella sentenza n. 111/2005 la Corte ha ritenuto insussistente il contrasto fra l'art. 30, comma 4, e l'art. 3 Cost.), visto che le doglianze articolate nel presente ricorso (e in altri analoghi pendenti di fronte a questo tribunale) riguardano la parte della norma in cui si prevede che il volume delle prestazioni erogabili nel 2003 è fissato in misura corrispondente a quello erogato nel 1998 ad ogni struttura, in quanto è proprio il riferimento fisso ed immutabile a tale dato storico che penalizza asseritamente le strutture private ricorrenti, non importa se nei confronti di altre strutture private o di strutture pubbliche.

Né il tribunale dubita del fatto che la programmazione regionale *in subiecta materia* debba tenere conto dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, il problema essendo costituito dal modo in cui le (limitate) risorse sono impiegate.

In sostanza, prendendo a base per la determinazione del tetto di spesa valevole per il 2003 per ogni struttura solo il dato storico riferito al 1998 e non prevedendo alcuna valutazione né sui costi sopportati dalle strutture interessate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie né sul flusso della domanda, la norma cristallizza in modo irragionevole la situazione del mercato, laddove una corretta ed efficiente gestione delle risorse finanziarie imporrebbe di acquistare le prestazioni dalle strutture — non importa se pubbliche o private — più efficienti, che dimostrano di incontrare il favore dell'utenza erogando prestazioni di migliore qualità o che producono a costi minori (di talché il contrasto è ravvisabile sia con riguardo al principio costituzionale di buon andamento della p.a. sia con il principio di uguaglianza).

Giova evidenziare a tale riguardo che, con ordinanza istruttoria presidenziale 28 maggio 2005, n. 1751, il tribunale ha ordinato alla Regione Puglia di depositare il seguente materiale probatorio:

atti e documenti relativi alla determinazione dei costi sopportati dal SSR nel 2003 per prestazioni ambulatoriali specialistiche rese dalle strutture pubbliche (distinte fra quelle erogate ai pazienti «interni» e a quelli «esterni»);

atti e documenti relativi alla determinazione dei costi sopportati dal SSR nel 2003 per prestazioni ambulatoriali specialistiche rese da strutture private;

atti e documenti relativi alle valutazioni comparative che, in vista dell'adozione della deliberazione di giunta regionale n. 1326/2003, la regione ha compiuto sui dati predetti.

In esecuzione di tale ordinanza, la regione ha depositato tre tabulati che riguardano, rispettivamente, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale privata, interna (poliambulatori delle AUSL) e ospedaliera; ciascuno dei tre tabulati riporta, per ciascuna AUSL, il numero di ricette redatte, il numero di prestazioni erogate, il numero degli assistiti, il numero medio di ricette per assistito, il valore calcolato secondo il tariffario lordo e l'ammontare del c.d. ticket.

Non è stato invece fornito al tribunale alcun chiarimento circa le valutazioni che l'amministrazione regionale ha compiuto sui dati predetti in vista della determinazione definitiva dei tetti di spesa relativi al 2003, di modo che il tribunale dubita che tali valutazioni siano state effettivamente svolte.

Ma, del resto, tale omissione è giustificata proprio dal disposto di cui all'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4/2003, che consente di fare riferimento esclusivamente al dato del 1998 (seppure la consistenza complessiva della parte del FSR destinata all'acquisto delle prestazioni specialistiche venga incrementata annualmente dalla giunta regionale in sede di adozione del DIEF), per cui l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi che della norma in questione hanno fatto applicazione può — come detto — essere ritenuta solo laddove la norma medesima venga dichiarata incostituzionale.

Per cui, seppure non è dimostrato che la quota del FSR riservata all'acquisto delle prestazioni sanitarie *de quibus* è da considerare residuale rispetto allo stanziamento complessivo (come invece ritiene la struttura ricorrente), ugualmente il meccanismo previsto dall'art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4/2003 appare confliggere con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, ed in particolare con la disposizione di cui all'art. 8-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, nella parte in cui impone alle amministrazioni competenti di procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità prima di fissare il volume di prestazioni che ogni AUSL intende acquistare dalle strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria locale; ciò al fine, ad esempio, di fissare un tetto «montante» superiore o inferiore rispetto al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998 in ragione della maggiore o minore efficienza della struttura e quindi al fine di dare alle strutture più efficienti maggiore spazio nella fascia delle regressioni tariffarie che spetta alla giunta regionale di fissare (finalità quest'ultima ulteriore rispetto all'ambito proprio della norma che si sospetta di illegittimità costituzionale).

4.3. — Nella realtà accade che, in assenza di tale valutazione comparativa, Regione Puglia e AA.UU.SS.LL. territoriali sono legittimate ad attribuire alle singole strutture un tetto «montante» pari al volume delle prestazioni erogate dalle stesse nel 1998 (seppure attualizzato alle tariffe vigenti), venendo ad essere irrilevante il fatto che alcune strutture — siano esse pubbliche o private — abbiano espresso risultati positivi in termini di rapporto costi-benefici e altre strutture — siano esse pubbliche o private — abbiano invece espresso risultati negativi in termini di rapporto costi-benefici.

5. — In definitiva, il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata nei sensi dianzi indicati la q.l.c. dell'art. 30, comma 4, della legge regionale pugliese n. 4/2003 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost., per cui il presente giudizio va sospeso in attesa della decisione che la Corte costituzionale adotterà al riguardo.

P. Q. M.

Solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge regionale della Puglia n. 4 del 2003 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti ed al Presidente della giunta regionale della Puglia e sia comunicato al Presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Lecce, in Camera di consiglio, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAVALLARI

L'estensore: CAPITANIO

N. 566

Ordinanza del 26 settembre 2005 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Laboratorio analisi Valentino ed altri 30 contro AUSL LE/1 ed altri

Sanità pubblica - Regione Puglia - Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private - Volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998 e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale - Previsione della remunerazione di detti volumi di prestazione con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale - Irragionevole cristallizzazione del tetto di spesa per ogni struttura all'anno 1998 senza una valutazione comparativa dei costi e della qualità delle prestazioni sanitarie - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (art. 2, d.lgs. n. 502/1992) - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 111/2005 di non fondatezza di identica questione, ritenuta superabile dal giudice rimettente alla luce dei motivi nuovi.

- Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 30, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1060/2003, proposto dal Laboratorio analisi dott. Valentino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi cliniche S.a.s. di Giangrande Anna Rosa & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Laboratorio analisi Clinic-Lab, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi dott. Paolo Manfreda, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi Maci S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi cliniche del dott. Negro S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dalla Biochem S.a.s. di Vergari Maria & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi dott.ssa D'Elia Nerina in Lagrua, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi cliniche dott. Bruno Forcina S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi cliniche dott. Giorgio Romano Di Runcio Margherita & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio clinico diagnostico dott. Marcuccio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dallo Studio analisi cliniche dott. Carmelo De Vitis S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi Di Pierro e Morelli S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio P. Pignatelli S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Centro analisi cliniche Palma del dott. Michele Aldo Ido & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio dott. Ferente di Leopizzi Annamaria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi chimico cliniche Salus di Montefrancesco Egidio & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio Monteronese di Analisi S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Centro analisi dott. De Giorgi - dott.ssa Palma & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi De Metrio S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi cliniche Bioclinical S.a.s. in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio Clinilab di Inguscio Carlo e De Giorgi Maria A. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dallo Studio analisi cliniche Salento Analisi di Tundo Laura & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio Salus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dallo Studio associato Biosalento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio analisi dott. Zacchino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dalla Clinica San Francesco S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio San Sebastiano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; dal Laboratorio Salus dott.ssa Lucia Ortore, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; e dalla Casa di Cura prof. Petrucciani S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*; tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Valeria Pellegrino, come da mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in Lecce, Via San Francesco d'Assisi n. 33;

Contro:

l'AUSL LE/1, in persona del direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Portaluri, in virtù del mandato a margine dell'atto di costituzione e della del. n. 2151 del 4 giugno 2003, con domicilio eletto in Lecce, via Imbriani n. 24;

la Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Ancora, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Lecce, via Imbriani n. 30;

lo Studio radiologico Gennaro Quarta Colosso, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito per l'annullamento:

della del. n. 1278 del 31 marzo 2003, con la quale il direttore generale dell'AUSL LE/1 ha determinato il piano delle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire nell'anno 2003 mediante l'apporto delle strutture private in regime di accreditamento provvisorio ed ha fissato i tetti massimi di spesa;

del contratto per adesione (allegato alla predetta del. n. 1278/2003), sottoscritti con riserva dalle strutture ricorrenti;

di ogni altro atto connesso (richiamato nella del. AUSL LE/1 n. 1278/2003) e tra questi, in particolare ed ove occorra, della del. g.r. n. 1073 del 16 luglio 2002, della del. ARES n. 20/2002 approvata con la predetta del. g.r. n. 1073/2002), nonché delle delibere g.r. nn. 1392/2001, 310/2002 e 2242/2002, della direttiva dell'Assessorato regionale alla sanità n. 24/1293/2 del 4 marzo 2003 e della nota ARES n. 1364 del 24 marzo 2003; nonché per il risarcimento del danno;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'AUSL LE/1 e della Regione Puglia;

Visti i motivi aggiunti dedotti avverso la delibera della giunta regionale n. 1326 del 4 settembre 2003, con la quale è stato adottato il «Documento di Indirizzo Economico-Funzionale del S.S.R. per il 2003 e triennale 2003-2005», nonché ogni atto consequenziale;

Visti i motivi aggiunti dedotti avverso la delibera dell'AUSL LE/1 n. 3677 del 22 ottobre 2003, con la quale è stata data applicazione alla predetta del. giunta regionale n. 1326/2003;

Visti gli atti tutti di causa;

Vista l'ordinanza 20 gennaio 2004, n. 114, con cui è stata disposta la sospensione del giudizio *ex art.* 295 c.p.c.;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 18 marzo 2005 con cui è stata dichiarata in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4 della l.r. 7 marzo 2003, n. 4, sollevata da questo T.a.r. in analoghi ricorsi;

Vista l'ordinanza presidenziale 28 maggio 2005, n. 1752, con cui è stata disposta nuova istruttoria;

Uditi nella pubblica udienza del 13 luglio 2005 il relatore, dott. Giulio Castriota Scanderbeg e, per le parti costituite, gli avv.ti Gianluigi Pellegrino, in sostituzione dell'avv. Valeria Pellegrino, Luciano Ancora e Pier Luigi Portaluri;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. — Con il ricorso introduttivo, le strutture sanitarie in epigrafe (provvisoriamente accreditate con il SSN per l'erogazione — con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale — di prestazioni comprese nella Branca di Patologia Clinica) hanno impugnato gli atti e i provvedimenti di cui in premessa con cui la Regione Puglia e l'AUSL LE/1 — ciascuna per la parte di rispettiva competenza — hanno proceduto alla determinazione, per l'anno 2003, del tetto di spesa relativo alle prestazioni sanitarie di cui sopra, in applicazione delle disposizioni regionali che disciplinano la materia dell'accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie private.

Le numerose censure articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti concernono, in sintesi, i seguenti aspetti principali:

assenza della pianificazione regionale a monte delle determinazioni dell'AUSL (ed. piano annuale preventivo);

mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria nella fase di determinazione delle scelte relative al volume delle prestazioni da acquistare nonché completa obliterazione del momento consensualistico;

violazione del principio di libera scelta del medico da parte degli assistiti;

illegittima retroattività dei tetti di spesa (fissati in una fase avanzata dell'esercizio finanziario);

violazione del principio di equa ripartizione delle risorse finanziarie fra strutture sanitarie pubbliche e private;

violazione del principio del compenso predeterminato (a tariffa) a fronte delle prestazioni rese.

2. — In relazione a tali profili di ricorso (ed in particolare alla censura relativa all'assenta violazione, da parte delle Amministrazioni intimate, del principio di equa ripartizione delle risorse finanziarie fra strutture sanitarie pubbliche e private) peraltro analoghi a quelli sollevati da numerose altre strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate con la Regione Puglia, con l'AUSL LE/1 e con altre AUSL pugliesi, questo tribunale ha investito la Corte costituzionale (sentenza 19 dicembre 2003, n. 8968; ordinanze 19 gennaio 2004, n. 64; 29 gennaio 2004, n. 155) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge regionale pugliese 7 marzo 2003, n. 4 (il quale dispone che «A norma dell'articolo 8-*quinquies*, comma 1, lettera *d*) del d.lgs. n. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale», sospendendo nel frattempo tutti giudizi pendenti (e fra questi anche il presente) rispetto alla cui definizione la decisione della Consulta acquistava rilievo pregiudiziale e dirimente.

3. — Con sentenza 18 marzo 2005, n. 111, la Corte costituzionale (dopo aver così delimitato i profili di incostituzionalità ritenuti non manifestamente infondati dal tribunale: «... Il primo attiene alla ingiustificata disparità di trattamento che la norma regionale impugnata avrebbe creato tra le strutture accreditate di sanità privata e quelle di sanità pubblica, quale si desumerebbe, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il secondo concerne, specificamente, il riferimento all'anno 1998 ai fini della quantificazione, per l'anno 2003 nel corso del quale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono state erogate), del c.d. «tetto montante» ignorando così l'effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall'utenza nel periodo intercorso tra le due annualità indicate...»), ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale, sul duplice presupposto che:

per quanto concerne il primo profilo, il giudice *a quo* ha dato alla norma impugnata un significato che essa non ha, in quanto nella stessa non si rinviene l'affermazione secondo cui il sistema di remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche sarebbe diverso da quello relativo alle strutture private accreditate. Per cui, riferendosi la norma sia alle strutture pubbliche che a quelle private, essa non è stata giudicata in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione. Peraltro, pur potendosi intuire dalle suddette ordinanze di rimessione che, in realtà, il t.a.r. dubitasse della legittimità costituzionale del sistema complessivamente vigente nella Regione Puglia, ossia che coinvolgesse nelle proprie prospettazioni anche norme diverse da quella censurata (nonché atti amministrativi applicativi della predetta normativa regionale), tali norme — pur menzionate nelle ordinanze — non sono state oggetto di rimessione, per cui di esse la Corte ha ritenuto di non potersi occupare;

per quanto concerne il secondo profilo, invece, premesso che la norma impugnata deve, secondo la Corte «... essere interpretata nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all'anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998...» il riferimento dell'art. 30, comma 4, «... ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza. Non ricorre, dunque, quella evenienza che, sola, può giustificare l'intervento sulla norma da parte di questa Corte, in applicazione del parametro di cui all'art. 3 della Costituzione...».

4. — L'odierno Collegio (sulla base di quanto affermato dalla Corte in ordine alle ragioni di carattere economico che giustificano la fissazione di un limite di spesa globale) non ritiene che nelle citate ordinanze di rimessione siano stati esauriti tutti i possibili profili di contrasto fra il quadro normativo regionale oggetto del presente

giudizio e le norme costituzionali di riferimento, per cui si rende necessario adire nuovamente la Consulta, specificando naturalmente sotto quale nuovo aspetto l'art. 30, comma 4, della legge regionale pugliese 7 marzo 2003, n. 4 appare confliggere con la Carta fondamentale.

Innanzitutto, però, occorre dare conto della ritenuta rilevanza della questione e, a tal riguardo, si deve evidenziare che l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi che della norma in questione hanno fatto applicazione può essere ritenuta solo laddove la norma medesima venga dichiarata incostituzionale. Infatti, le Amministrazioni intimate (come sarà evidenziato *infra*) nel fissare alla struttura ricorrente il tetto di spesa «montante» (relativo alla remunerazione delle prestazioni corrispondendo il 100% del valore tariffario) per l'anno 2003 hanno applicato fedelmente la norma censurata, per cui gli atti impugnati sono da ritenere legittimi *in parte qua* fintanto che la prefata disposizione non sia cancellata dall'ordinamento con effetto *ex tunc*.

4.1. — Naturalmente, nell'adire ancora una volta la Corte costituzionale, l'odierno Collegio tiene feme le conclusioni a cui la Consulta è pervenuta nella sentenza n. 111/2005, ossia che l'art. 30, comma 4, della l.r. n. 4/2003, per i profili esaminati dalla Corte, non confligge né con l'art. 3 Cost. (in quanto esso fa riferimento sia alle strutture sanitarie pubbliche, sia a quelle private), né con l'art. 97 Cost. (in quanto la scelta del Legislatore regionale di ancorare il volume globale delle prestazioni sanitarie acquistabili dal SSR e remunerabili al 100% della tariffa al dato storico del 1998 è stata giudicata non irragionevole dalla Consulta), né, conseguentemente, con l'art. 117, comma 3, Cost. (nella parte in cui stabilisce che la legislazione regionale concorrente deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione nazionale di principio).

Così pure il tribunale non ritiene che sussista, a livello normativo, una diversificazione nel finanziamento delle strutture pubbliche e di quelle private, atteso che il sistema di finanziamento previsto dall'art. 8 della l.r. n. 38/1994 è da ritenersi superato per effetto della legislazione successiva si vedano, ad esempio: l'art. 7 della l.r. n. 32/2001, che impone chiaramente alle aziende ospedaliere la redazione di un bilancio, nel quale fra i ricavi va iscritta, fra le altre, la minor somma tra il tetto di remunerazione fissato per l'anno 2001 e il valore delle prestazioni effettivamente erogate, anche determinate in via provvisoria: o l'art. 12 della medesima l.r. n. 32/2001, che obbliga le AA.UU.SS.LL. a garantire l'equilibrio economico dei presidi ospedalieri da esse gestiti «determinando il valore delle prestazioni erogate sulla base delle tariffe agli stessi riconosciute»).

4.2. — Sulla base dell'insegnamento della Corte costituzionale relativo alla legittimità, in ragione delle esigenze economiche, di un limite di spesa globale (nella specie ancorato al volume di prestazioni rese nel 1998) il Collegio rileva che l'art. 30, comma 4, della l.r. pugliese n. 4/2003 appare confliggere con i principi fondamentali fissati dalla legge statale nella parte in cui non impone alle Amministrazioni competenti (Regione e AA.UU.SS.LL. territoriali) di procedere ad una valutazione e ad una comparazione dei costi e della qualità delle prestazioni erogate dalle varie strutture sanitarie, nonché al monitoraggio del flusso della domanda (e di altre situazioni rilevanti), prima di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie stanziare nel FSR per l'acquisto delle prestazioni sanitarie per cui è causa.

Infatti, stabilendo semplicemente che «...ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale...», cioè stabilendo un limite di spesa al tempo stesso globale ed individuale (per ogni struttura) pari al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998, l'art. 30, comma 4, della l.r. n. 4/2003 appare in contrasto con i principi stabiliti dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., in quanto non prevede un sistema (oggettivo e trasparente) in base al quale sia possibile verificare se la ripartizione delle risorse finanziarie è fatta in maniera efficiente (pur nei limiti delle disponibilità di bilancio).

In effetti, mentre in generale il complesso delle disposizioni legislative che nella Regione Puglia disciplinano la materia oggetto del presente giudizio appare rispettosa dei principi stabiliti dalla legislazione statale tanto è vero che lo stesso comma 1 del più volte citato art. 30 stabilisce che «La Regione Puglia garantisce la libera scelta dei cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni sanitarie nell'ambito della programmazione regionale e dell'organizzazione dei servizi del sistema sanitario regionale, comprendente tutte le strutture pubbliche e private accreditate ex articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e nell'ambito degli accordi e contratti di cui all'articolo 8-*quinquies*») la norma di cui al quarto comma, riguardando il momento cruciale dell'intera vicenda amministrativa (*id. est*, la ripartizione delle risorse finanziarie), tradisce lo spirito del sistema.

Peraltro occorre evidenziare che, nel caso di specie, non viene in evidenza un problema di parità fra strutture sanitarie pubbliche e private (e, del resto, nella sentenza n. 111/2005 la Corte ha ritenuto insussistente il contrasto fra l'art. 30, comma 4, e l'art. 3 Cost.), visto che le doglianze articolate nel presente ricorso (e in altri analoghi pendenti di fronte a questo tribunale) riguardano la parte della norma in cui si prevede che il volume delle prestazioni erogabili nel 2003 è fissato in misura corrispondente a quello erogato nel 1998 ad ogni struttura, in quanto è proprio il riferimento fisso ed immutabile a tale dato storico che penalizza asseritamente le strutture private ricorrenti, non importa se nei confronti di altre strutture private o di strutture pubbliche.

Né il tribunale dubita del fatto che la programmazione regionale *in subiecta materia* debba tenere conto dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, il problema essendo costituito dal modo in cui le (limitate) risorse sono impiegate.

In sostanza, prendendo a base per la determinazione del tetto di spesa valevole per il 2003 per ogni struttura solo il dato storico riferito al 1998 e non prevedendo alcuna valutazione né sui costi sopportati dalle strutture interessate per l'erogazione delle prestazioni sanitarie né sul flusso della domanda, la norma cristallizza in modo irragionevole la situazione del mercato, laddove una corretta ed efficiente gestione delle risorse finanziarie imporrebbe di acquistare le prestazioni dalle strutture — non importa se pubbliche o private — più efficienti, che dimostrano di incontrare il favore dell'utenza erogando prestazioni di migliore qualità o che producono a costi minori di talché il contrasto è ravvisabile sia con riguardo al principio costituzionale di buon andamento della P.A. sia con il principio di uguaglianza.

Giova evidenziare a tale riguardo che, con ordinanza istruttoria presidenziale 28 maggio 2005, n. 1751, il tribunale ha ordinato alla Regione Puglia di depositare il seguente materiale probatorio:

atti e documenti relativi alla determinazione dei costi sopportati dal SSR nel 2003 per prestazioni ambulatoriali specialistiche rese dalle strutture pubbliche (distinte fra quelle erogate ai pazienti «interni» e a quelli «esterni»;

atti e documenti relativi alla determinazione dei costi sopportati dal SSR nel 2003 per prestazioni ambulatoriali specialistiche rese da strutture private;

atti e documenti relativi alle valutazioni comparative che, in vista dell'adozione della deliberazione di giunta regionale n. 1326/2003, la regione ha compiuto sui dati predetti.

In esecuzione di tale ordinanza, la regione ha depositato tre tabulati che riguardano, rispettivamente, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale privata, interna (poliambulatori delle AUSL) e ospedaliera; ciascuno dei tre tabulati riporta, per ciascuna AUSL, il numero di ricette redatte, il numero di prestazioni erogate, il numero degli assistiti, il numero medio di ricette per assistito, il valore calcolato secondo il tariffario lordo e l'ammontare del c.d. ticket.

Non è stato invece fornito al tribunale alcun chiarimento circa le valutazioni che l'Amministrazione regionale ha compiuto sui dati predetti in vista della determinazione definitiva dei tetti di spesa relativi al 2003, di modo che il tribunale dubita che tali valutazioni siano state effettivamente svolte.

Ma, del resto, tale omissione è giustificata proprio dal disposto di cui all'art. 30, comma 4, della l.r. n. 4/2003, che consente di fare riferimento esclusivamente al dato del 1998 (seppure la consistenza complessiva della parte del FSR destinata all'acquisto delle prestazioni specialistiche venga incrementata annualmente dalla giunta regionale in sede di adozione del DIEF), per cui l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi che della norma in questione hanno fatto applicazione può — come detto — essere ritenuta solo laddove la norma medesima venga dichiarata incostituzionale.

Per cui, seppure non è dimostrato che la quota del FSR riservata all'acquisto delle prestazioni sanitarie *de quibus* è da considerare residuale rispetto allo stanziamento complessivo come invece ritiene la struttura ricorrente), ugualmente il meccanismo previsto dall'art. 30, comma 4, della l.r. n. 4/2003 appare confliggere con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, ed in particolare con la disposizione di cui all'art. 8-*quinquies* comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, nella parte in cui impone alle Amministrazioni competenti di procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità prima di fissare il volume di prestazioni che ogni AUSL intende acquistare dalle strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria locale; ciò al fine, ad esempio, di fissare un tetto «montante» superiore o inferiore rispetto al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998 in ragione della maggiore o minore efficienza della struttura e quindi al fine di dare alle strutture più efficienti maggiore spazio nella fascia delle regressioni tariffarie che spetta alla giunta regionale di fissare finalità quest'ultima ulteriore rispetto all'ambito proprio della norma che si sospetta di illegittimità costituzionale).

4.3. — Nella realtà accade che, in assenza di tale valutazione comparativa, Regione Puglia e AA.UU.SS.LL. territoriali sono legittimate ad attribuire alle singole strutture un tetto «montante» pari al volume delle prestazioni erogate dalle stesse nel 1998 (seppure attualizzato alle tariffe vigenti venendo ad essere irrilevante il fatto che alcune strutture — siano esse pubbliche o private — abbiano espresso risultati positivi in termini di rapporto costi-benefici e altre strutture — siano esse pubbliche o private — abbiano invece espresso risultati negativi in termini di rapporto costi-benefici,

5. — In definitiva, il tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata nei sensi dianzi indicati la q.l.c. dell'art. 30, comma 4, della pugliese l.r. n. 4/2003 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost., per cui il presente giudizio va sospeso in attesa della decisione che la Corte costituzionale riterrà di adottare al riguardo.

P. Q. M.

Solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, della legge regionale della Puglia n. 4 del 2003 per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della segreteria, gli atti del giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale e che il presente atto sia notificato alle parti ed al presidente della giunta regionale della Puglia e sia comunicato al Presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Lecce, in Camera di consiglio, il 13 luglio 2005.

Il Presidente: CAVALLARI

L'estensore: CASTRIOTA SCANDERBEG

05C1163

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzini, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 1 1 3 0 *

€ 5,00